

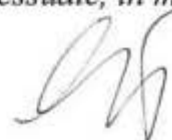
Sicchè, anche nel caso di Ribaudo, seppure con le suddette precisazioni, per il concorrere dei due mezzi di impugnazione, proposti su fronti diversi, il giudizio dovrà investire la fondatezza sia in fatto sia in diritto della condotta a lui originariamente contestata per affermarne la sussistenza, come chiede il P.M., o per escluderla in base ad una prova evidente, come chiede l'imputato sia per l'elemento oggettivo sia per l'elemento soggettivo.

13.3. Le richieste di *reformatio in pejus* avanzate dal Pubblico Ministero

Ora, com'è noto, secondo gli approdi oramai unanimemente acquisiti dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la presenza di una decisione assolutoria intervenuta in primo grado ingenera il dubbio sul reale fondamento dell'accusa; sicché *“in questa situazione l'assoluzione di primo grado, che si fonda non solo sulla mancanza della prova della colpevolezza, ma sul ragionevole dubbio dell'innocenza dell'imputato, opera un rafforzamento della presunzione di non colpevolezza in appello che, secondo quanto prevede oggi l'art. 603, comma 3-bis, può essere superata solo attraverso l'instaurazione del contraddittorio come metodo di costruzione della prova orale”* (così in motivazione Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 – 01).

Se la rinnovazione non può avere luogo o non è necessaria poiché la rivalutazione non ha ad oggetto prove orali acquisite nel giudizio di primo grado, in ogni caso la motivazione del giudice di secondo grado può comunque procedere al ribaltamento della sentenza assolutoria solo se riesce ad assolvere all'onere di dimostrare, con una rigorosa analisi, l'incompletezza o l'incoerenza della decisione appellata, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma.

Si richiede quindi una “motivazione rafforzata”, che *“consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo*



da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore” (Così Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01, che ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, c.p.p., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).

Non è pertanto sufficiente che il giudice di appello opti, secondo il suo libero convincimento, per una qualsivoglia soluzione che ritenga più persuasiva nella valutazione degli elementi di prova e degli argomenti proposti dalle parti, a fronte dei profili di opinabilità che il P.M. impugnante rilevi nel percorso ricostruttivo seguito dal giudice di primo grado.

La decisione del giudice di appello, per superare quella assolutoria, deve essere dotata di una forza persuasiva superiore a qualsiasi altra alternativa, tale da fornirle la maggiore solidità possibile.

Pertanto, si impone al giudice di secondo grado di procedere con cautela, attenzione valutativa e prudenza deliberativa, che debbono condurlo a delle conclusioni sulla responsabilità dell'imputato, non basate su mera plausibile interpretazione alternativa degli elementi ritenuti non sufficienti dal giudice di primo grado, ma capaci di proporsi come unica scelta interpretativa possibile dinanzi alla quale quella seguita dal giudice di primo grado deve apparire irrimediabilmente recessiva sul piano logico.

Coerentemente, pertanto, si è affermato che *“il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmente argomentata”* (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, S., Rv. 284472 - 01).

E tuttavia, anche dinanzi a posizioni processuali come quelle in esame in cui la pronuncia liberatoria di primo grado si fonda sull'esclusione di una circostanza



aggravante e su un quadro probatorio ritenuto univoco solo alcuni elementi di fattispecie, *“l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, non comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto da alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribuire autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice”* (Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, Genovese, Rv. 286915 - 02).

Fatte queste premesse appare chiaro che sia il P.M. sia le parti civili appellanti hanno fornito i più ampi argomenti per contestare la struttura argomentativa della decisione di primo grado e sarà compito di questo Collegio verificare se vi sono i presupposti per giungere ad un accertamento della responsabilità penale degli imputati per le condotte aggravate come originariamente contestate e poi affermarla in modo che ogni prospettazione alternativa risulti irrimediabilmente recessiva sul piano logico.

In relazione alle ipotesi di accusa sono stati nuovamente sentiti i soggetti che in tesi accusatoria avrebbero fornito gli elementi decisivi per l'accertamento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. non adeguatamente valutati dal giudice di primo grado.

Si è così dato ossequio all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale *“il giudice d'appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative è tenuto a disporre la rinnovazione. (Fattispecie in cui la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, aveva riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso senza rinnovare l'istruttoria)”* (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 03; analogamente si è affermata la necessità della rinnovazione in caso di riqualificazione della condotta *contra reum* da parte del giudice di appello, pur a fronte di una sentenza di condanna per fatto meno grave: Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579 -



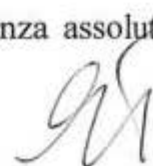
03; Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, H., Rv. 270280 – 01; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271638 - 01).

Si tenga conto che, conformemente ai più autorevoli precedenti giurisprudenziali, quando si è ritenuto non necessario procedere a rinnovazione dell'istruttoria, si verteva in ipotesi in cui era sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, il condannato era posto in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e la pena irrogata in primo grado rimaneva comunque ferma (Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125 – 01; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922 - 01).

Nella vicenda in esame invece dal riconoscimento dell'aggravante può derivare il ribaltamento di una pronuncia liberatoria in una statuizione nuova di accertamento della responsabilità con l'irrogazione di una pena.

Tale percorso di rinnovazione istruttoria si è reso vieppiù necessario alla luce delle complessive considerazioni svolte dal P.M. e dalle parti civili. E difatti *"ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato. (Fattispecie relativa al ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, disposto, senza rinnovazione istruttoria, sulla base della diversa valutazione dell'idoneità delle risultanze della prova testimoniale, indiscussa quanto ad attendibilità, a rappresentare gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori aggravati)"* (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, O., Rv. 276987 - 01).

Tuttavia, come ricorda la Corte di Cassazione, in tema di giudizio di appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolutoria, è



concorrente, e non alternativo, con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicchè la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell'imputato, postula l'adozione di una motivazione rafforzata e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493 – 03).

Occorrerà quindi esaminare la prospettazione degli impugnanti P.M. e parti civili sia con le prove dichiarative, acquisite in grado di appello e confrontate con quelle acquisite nel corso del giudizio di primo grado, sia con gli argomenti e le valutazioni svolte nella sentenza impugnata, prendendo tuttavia sin d'ora atto che il Tribunale non ha sorretto la sua decisione con un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, ma con articolate argomentazioni meritevoli di specifico vaglio.

L'onere di motivazione c.d. rafforzata è da ricondursi al canone della certezza che è posto alla base di una condanna, in linea con la modifica dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 46 del 2006 che ha introdotto il canone «dell'oltre ogni ragionevole dubbio» (Cass. sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Rv. 269138)

Pertanto la riforma della sentenza di assoluzione è consentita se il giudice di appello acquisisce elementi e rinviene argomenti che lo mettano nelle condizioni di strutturare la motivazione della propria decisione, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Cass. sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 - dep. 2017 - Rv. 268948); in particolare, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Cass. sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907).

Considerato, infine, che uno dei dichiaranti collaboratori di giustizia dei quali il P.M. chiede una rivalutazione del contributo propalatorio, Francesco Di Carlo, era frattanto deceduto, occorre ricordare che *“la riforma, in grado di appello, della sentenza di*



assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, e tuttavia la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto" (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 - 01).

13.4. L'eccezione di incompetenza proposta dalla difesa degli imputati

Sempre in via preliminare va richiamata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Caltanissetta formulata da Mario Bò e alla quale hanno aderito tutti gli altri imputati, che era stata già proposta dinanzi al giudice di primo grado il quale l'ha respinta con ordinanza in data 26/11/2018, che era stata riproposta in sede di discussione finale, che nella sentenza oggi impugnata è stata oggetto di un richiamo alla precedente ordinanza in data 26/11/2018, che è stata poi avanzata al giudice di appello come primo motivo di appello, nel quale tra l'altro si lamenta che il Tribunale in sentenza non l'aveva affrontata non potendosi considerare sufficiente il mero richiamo alla propria precedente ordinanza, che è stata quindi sviluppata quale questione preliminare dinanzi a questa Corte e che infine è stata affrontata da questo Collegio con ordinanza in data 19/12/2023, i cui contenuti sono stati peraltro riportati nel paragrafo dedicato allo svolgimento del giudizio.

Sul punto in realtà vi è poco da aggiungere anche perché la difesa non ha introdotto né elementi né argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati sin dall'ordinanza del 26/11/2018 del Tribunale di Caltanissetta.

La difesa sostiene che il Tribunale di Caltanissetta avrebbe dovuto declinare la propria competenza territoriale in relazione al reato contestato, quello di calunnia aggravata; si tratta di illecito istantaneo, che radica la competenza nel luogo in cui la dichiarazione calunniosa viene resa.



In caso di pluralità di condotte in continuazione consumate in luoghi diversi ma di pari gravità la competenza per territorio si radica nel luogo dove ha sede il reato commesso per primo. Poiché la prima condotta è stata consumata sull'isola di Pianosa, competente doveva considerarsi o il Tribunale di Livorno o al più, in ragione della contestazione dell'art. 416-bis.1 c.p., il Tribunale di Firenze.

Si lamenta altresì che la competenza doveva radicarsi in base all'originaria contestazione, non in ragione di quella successivamente modificata con l'inserimento della suddetta aggravante, proprio per non pregiudicare le regole di precostituzione del giudice.

Orbene la contestazione contempla "l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare le effettiva responsabilità nella commissione della strage di via D'Amelio" e aggiunge "con l'ulteriore aggravante di avere agito per occultare la responsabilità di altri soggetti nella ideazione, istigazione al compimento e alla materiale esecuzione della strage di via D'Amelio, anche esterni all'organizzazione denominata Cosa nostra e al tempo, e in accordo, e in convergenza di interessi con i suoi appartenenti, così garantendo il mantenimento nel tempo di simili rapporti, e dunque, al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa e la realizzazione dei suoi fini". La finalità di occultare le responsabilità nella commissione della strage di via D'Amelio era oggetto dell'originaria ipotesi di reato ed è stata solo successivamente arricchita da ulteriori contestazioni e specificazioni.

Ai fini della competenza deve sempre farsi riferimento all'originaria contestazione anche perché l'esclusione della specifica aggravante di cui all'art. 416bis.1 c.p. a seguito della decisione di primo grado non può rilevare visto che il giudizio di appello verte sulla configurabilità di tale aggravante a carico degli imputati.

Il riferimento alla finalità di occultare le responsabilità di ideatori ed esecutori della strage, come detto già descritta quale connotato della condotta prima della modifica dell'imputazione, integra il caso di connessione tra le plurime condotte contestate, sorrette dal medesimo disegno criminoso.

Si tratta di un'ipotesi che era prevista dall'art. 12 lett. c) c.p.p. nella formulazione all'epoca dei fatti vigente (che recava l'ipotesi della commissione dell'illecito "per far conseguire al colpevole l'impunità").

Tale ipotesi non è più prevista perché l'art. 12 c.p.p. è stata riformata dalla legge n. 63/2001, che ha tuttavia disciplinato le regole di diritto all'art. 25 della stessa legge n. 63/2001; in forza di tale art. 25 il nuovo testo dell'art. 12 lett. c) c.p.p. non è applicabile ai fatti commessi in epoca antecedente non può considerarsi sospettabile di illegittimità costituzionale.

Secondo la tesi difensiva questa ultrattività della disposizione abrogata sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 Cost..

Ma questa Corte non può che ribadire e fare proprio il principio che hanno già da tempo risalente affermato i giudici di legittimità e il giudice delle leggi, e cioè che appartiene alla discrezionalità del legislatore, nel momento in cui entra in vigore una nuova disciplina processuale, stabilire se e in che limiti le nuove norme si applichino ai procedimenti in corso ovvero se debba valere la regola generale della non incidenza del *jus superveniens* sui rapporti processuali esauriti (Corte cost. n. 10/1991, n. 136/1991; Cass. n. 2315/1997).

Pertanto l'eccezione di incompetenza deve essere respinta e la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Bò deve essere dichiarata manifestamente infondata, ribadendosi così quanto già affermato con ordinanza in data 19/12/2023.

13.5. La richiesta di esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri

Quanto all'ulteriore richiesta preliminare formulata dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio, quale responsabile civile, affinché fosse esclusa dal giudizio perché nessuno degli imputati aveva operato alle sue dipendenze direttamente o indirettamente, essa è stata respinta sull'assunto che non sarebbe potuta avvenire in via preliminare e senza valutare nel merito le ragioni degli appellanti, che l'avevano citata.



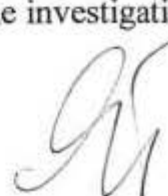
E d'altronde nelle impugnazioni del P.M. e delle parti civili si prefigurava che gli imputati operassero dando esecuzione a direttive che provenivano da soggetti istituzionali di vertice e anche diversi da quelli strettamente correlati alla catena gerarchica del loro Corpo di Polizia e del loro ministero competente, attraverso lo snodo costituito da Arnaldo La Barbera, legato sia ad esponenti della Polizia di Stato sia alla struttura del SISDE, come noto dipendenti dalla Presidenza del Consiglio. Questa Corte ha pertanto svolto il giudizio senza escludere la Presidenza del Consiglio, aderendo all'orientamento secondo il quale "assume la veste di responsabile civile nel processo penale il soggetto giuridico in rapporto di stretta connessione funzionale con l'attività illecita commessa da terzo, ove tale connessione crei, in capo al terzo, un'immedesimazione di fatto e una concreta ingerenza rispetto al soggetto giuridico" (Sez. 4, n. 10652 del 06/02/2024, B., Rv. 286012 - 01).

14. Le acquisizioni probatorie a seguito della rinnovazione istruttoria

Il giudizio di appello è stato caratterizzato da un'articolata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in parte determinata dalla necessità di escutere nuovamente i soggetti che avevano reso dichiarazioni sulle quali il P.M. appellante richiedeva ora un diverso apprezzamento in ordine alla loro attendibilità, in parte alimentata da elementi di prova nuovi e sopravvenuti depositati dallo stesso P.M. o dagli altri appellanti, anche a titolo di prova contraria.

Il P.M. ha lamentato che il Tribunale non aveva ritenuto credibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Francesco Di Carlo, Francesco Onorato e Vito Galatolo con riguardo ai contatti e ai rapporti di Arnaldo La Barbera con gli esponenti di "cosa nostra" e di non avere adeguatamente valutato quelle del teste Gioacchino Genchi in ordine alle condotte di La Barbera nella torsione delle indagini privilegiando lo schema del "teorema Buscetta".

Si tratta di temi di prova rilevanti – secondo il P.M. – al fine di escludere che La Barbera e con lui i suoi collaboratori avessero perseguito la nociva direzione investigativa che



poneva al centro della fase esecutiva Scarantino per mere ragioni di pregiudizio o per finalità di carriera.

Sempre lungo questa linea tematica si pongono le ulteriori acquisizioni probatorie richieste dal P.M. in ordine ai rapporti privilegiati di La Barbera con il SISDE e con soggetti di vertice dell'amministrazione degli Interni.

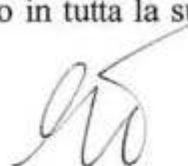
Ulteriore circostanza segnalata dal P.M. è il rinvenimento di documentazione sino ad allora rimasta ignota alla Procura della Repubblica e relativa ai sopralluoghi svolti da Scarantino all'inizio della sua collaborazione, attività che sino ad ora si era ritenuto che non fosse stata per nulla attestata in verbali o in relazioni di servizio; essa sarebbe emersa casualmente in occasione dello spostamento di atti di archivio presso la sede della Questura di Palermo.

Sul punto la Corte, oltre ad acquisire la predetta documentazione, ha ritenuto di approfondire con l'escussione di alcuni testimoni modalità di conservazione e di successivo rinvenimento di essa, in considerazione della singolare circostanza della totale oblitterazione di atti che erano stati oggetto di risalente, serrata e vana ricerca.

Inoltre sono stati acquisiti diversi documenti ritenuti di interesse a diverso titolo dalle parti riguardanti le fasi delle indagini sulla strage di via D'Amelio, di particolare interesse per la ricostruzione delle condotte contestate agli odierni imputati, nonché precedenti verbali di dichiarazioni, sentenze o altri atti giudiziari ai quali le parti hanno fatto riferimento nel corso dell'esame di collaboratori di giustizia e testi svolto in sede di rinnovazione istruttoria o ai fini dell'illustrazione delle loro rispettive posizioni.

Tutta questa documentazione è stata presa in esame al fine di valutare le nuove acquisizioni, ma in larga parte non è risultata essenziale laddove era inerente all'accertamento della condotta, deprivata dell'aggravante che renderebbe procedibile (perché non estinti per prescrizione) i reati contestati.

Infatti, laddove si dovesse escludere – come in effetti si escluderà – la possibilità di giungere ad un accertamento, sorretto da motivazione rafforzata, della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., il cui riconoscimento è stato già denegato dal giudice di primo grado, la valutazione della ricostruzione del fatto in tutta la sua



complessità (a fronte dell'incontestata improcedibilità della fattispecie non aggravata dall'art. 416-bis.1 c.p.) non potrà essere più svolta, in aderenza all'insegnamento impartito da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 – 01, che impone la verifica della sussistenza della prova evidente dell'estraneità dell'imputato in termini più di "constatazione" che di "apprezzamento" e pertanto incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento; men meno a fronte della necessità di valutare elementi ulteriori che rendano contraddittorio o insufficiente un quadro probatorio comunque sedimentato a carico dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado.

La maggior parte del materiale istruttorio così formato nel giudizio di appello riguarda in effetti la figura di Amaldo La Barbera, che tuttavia assume un rilievo decisivo anche per la valutazione delle posizioni degli odierni imputati in quanto con costui direttamente essi collaboravano quando hanno offerto il loro contributo concorsuale alle condotte di calunnia.

Non si vuole ignorare la tesi di alcune parti civili, secondo le quali la prova della vicinanza di La Barbera ad alcune "famiglie" di "cosa nostra" e la ricostruzione della sua posizione, pur *ex post* non essendo più egli giudicabile in quanto deceduto, alla stregua di quello di concorrente esterno, così rilevante per il P.M. appellante, non rivestirebbe alcuna significativa influenza ai fini della possibilità di ravvisare i presupposti della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; e ciò perché, sempre ad avviso di quelle parti civili, dinanzi ad un fatto così eclatante come la strage di via D'Amelio e ad un fenomeno criminale dall'assetto e dagli interessi ben noti a qualsivoglia investigatore come quello di "cosa nostra", ogni azione volta ad impedire il disvelamento delle reali responsabilità comporta la consapevolezza di agevolare l'associazione mafiosa.

E tuttavia questa prospettazione, che risulta comunque subordinata, non potrà essere valutata, se non dopo avere esaminato le articolate censure del P.M. con le quali egli ha ribadito anche nel giudizio di secondo grado la più ampia e grave ipotesi di accusa che vede per l'appunto un ruolo di La Barbera anche quale concorrente esterno di "cosa



nostra” e conseguentemente quale elemento di cerniera nella gestione delle cointeressenze che già secondo il Tribunale avrebbero legato il movente della strage e il movente del depistaggio.

Mette appena conto sin d’ora rilevare che questa Corte non ha ritenuto di procedere a nuova escussione di alcune fonti di prova orale che pure il P.M. e le parti civili appellanti hanno ampiamente richiamato a fondamento delle loro prospettazioni e tra questi lo stesso Vincenzo Scarantino, oltre che gli altri due falsi collaboratori Andriotta e Candura, nonché Rosalia Basile, ex moglie di Scarantino.

La Corte non ha ritenuto utile accogliere le richieste di rinnovazione istruttoria in proposito formulate per le ragioni che seguono.

Quanto alle dichiarazioni di Rosalia Basile i suddetti appellanti hanno lamentato che il Tribunale non ne avesse apprezzato la piena attendibilità limitandosi a ritenere che non potessero valere come fonte autonoma di prova le sue dichiarazioni nelle parti in cui riferivano le confidenze di Scarantino.

Tuttavia dalla lettura dell’estesa e particolareggiata sentenza del giudice di primo grado non sembra che si debbano acquisire elementi ulteriori dalle dichiarazioni di Basile rispetto a quelli già positivamente apprezzati dal Tribunale in ampi stralci di motivazione che nessuna delle parti sembra significativamente contestare per giungere ad una valutazione più sfavorevole agli imputati.

Il Tribunale ha anzi valorizzato in più punti il resoconto della Basile, segnalandone la costanza ventennale nel riferire le circostanze di maggior rilievo per la ricostruzione dei fatti, adottando soltanto un criterio di prudenza nel vaglio di quanto ella riferiva alla luce di due circostanze: la prima, sulla quale non si può non convenire, attiene ai contenuti delle confidenze dell’ex marito e la seconda attiene all’interesse che poteva sorreggere il suo contegno processuale nel presente giudizio o nel “Borsellino quater”.

Il Tribunale ha correttamente considerato di non certa affidabilità le notizie che Scarantino nel corso delle sue confidenze all’epoca le riferiva, in considerazione del fatto che il suo carattere instabile ed emotivo, la sua approssimazione espositiva e l’atteggiamento ondivago e mutevole hanno sempre caratterizzato non solo le

deposizioni processuali ma anche in comportamenti e i contegni relazionali sia nel periodo della falsa collaborazione sia nella fase in cui si era convinto a ritrattare, come l'estesa motivazione dedicata dal Tribunale alle sue dichiarazioni ampiamente dimostra.

Dinanzi ad un atteggiamento così scivoloso e contraddittorio, come tale dimostratosi anche negli spaccati di vita privata illuminati dalle vicende oggetto di esame in questo giudizio, nessuna certezza può aversi sul fatto che, specie riguardo ai dettagli, le notizie che egli forniva alla moglie fossero tutte effettivamente conformi al vero. Tanto più quando queste confidenze avevano ad oggetto specifiche condotte da attribuire a persone da individuare senza alcun margine di dubbio.

Le dichiarazioni della Basile sono state apprezzate come attendibili, con condivisibile argomentazione, con riguardo ai fatti ai quali ella ha assistito, tra questi rientrando anche gli atteggiamenti e le reazioni assunte dall'ex marito, piuttosto che non invece i dettagli dei racconti che le riportava.

Sotto altro profilo – e si viene qui al secondo aspetto critico dell'attendibilità della Basile tenuto presente dal Tribunale – la donna poteva essere indotta a rappresentare le vicende ridimensionando il più possibile le responsabilità dell'ex marito per limitare le conseguenze a suo carico dell'accertamento delle calunnie da lui commesse, anche a tutela dei figli che condividevano.

La valutazione di tale possibile condizionamento, che può ad esempio avere mosso la donna ad esaltare nella sua ricostruzione le pressioni e gli atteggiamenti vessatori degli inquirenti sull'ex marito e a ridimensionare la gravità dei comportamenti di lui, non ha tuttavia alcuna refluenza sulle circostanze addotte dalle parti appellanti a sostegno delle loro tesi, che in realtà nella scansione storica delle vicende alla cui ricostruzione la Basile ha contribuito sono ampiamente riconosciuti dal Tribunale in un'articolata motivazione che semplicemente le interpreta diversamente.

Questa Corte, inoltre, non ha ritenuto di procedere a nuovo esame di Scarantino, Andriotta e Candura su nessuna delle circostanze sulle quali hanno riferito.



Si tratta di soggetti che sono stati chiamati a rendere dichiarazioni innumerevoli volte, che, ognuno per proprio conto e in modo diverso, hanno cambiato più volte le versioni dei fatti da loro rese, che sono stati apprezzati come inattendibili e spesso recisamente smentiti (come tali ritenuti calunniatori o menzogneri) in diversi pronunciamenti giudiziari.

Appare pertanto del tutto inutile una loro nuova escussione nell'ambito di un giudizio di appello nel quale la rinnovazione istruttoria deve essere funzionale a consentire alla Corte di acquisire elementi idonei a sovvertire un giudizio assolutorio per giungere ad un accertamento di responsabilità sorretto da motivazione rafforzata, in cui il dubbio ragionevole sia superato da una ricostruzione non solo alternativa ma capace di proporsi come l'unica possibile a fronte delle diverse valutazioni svolte dal giudice di primo grado.

E' chiaro, infatti, che un ulteriore contributo propalatorio di costoro, fonti di prova da considerarsi oramai ampiamente logorate e squalificate, risulterebbe in questa sede del tutto inadeguato per contribuire ad un quadro dotato della forza necessaria per giungere all'esito auspicato dagli appellanti p.m. e parti civili.

14.1. Le dichiarazioni di Francesco Onorato e di Vito Galatolo: le relazioni di Arnaldo La Barbera con "cosa nostra"

Com'è noto, il sopravvenuto decesso del collaboratore Francesco Di Carlo ha reso non più ripetibile il suo esame, sicché il suo contributo, ritenuto rilevante laddove racconta di avere ricevuto in carcere, mentre era detenuto nel Regno Unito, due uomini dei servizi segreti accompagnati da La Barbera che gli proposero di aiutarli ad instaurare un contatto con i corleonesi per far sì che Falcone fosse allontanato da Palermo, verrà rivalutato sulla base dei verbali di escussione formati nel giudizio di primo grado.

Occorre invece ripercorrere il contributo dichiarativo degli altri due collaboratori che hanno fornito, invece, informazioni che, secondo il P.M., valgono a dimostrare la vicinanza di La Barbera a "cosa nostra": Francesco Onorato e Vito Galatolo.



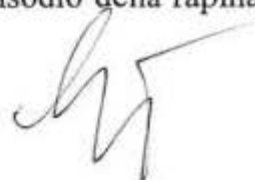
Il nuovo esame di Francesco Onorato ha fatto emergere una sostanziale costanza delle sue dichiarazioni sui temi oggetto del presente giudizio, avendo il collaboratore dinanzi a questa Corte ribadito in maniera articolata e puntuale il resoconto propalatorio raccolto dal Tribunale nel giudizio di primo grado, che era più specifico di quelli forniti in occasione delle sue precedenti escussioni aventi ad oggetto la strage nei procedimenti c.d. "Borsellino bis" (udienza 14/12/1997, un anno dopo circa l'avvio della sua collaborazione), "Borsellino ter" (udienza 15/7/1998) e "Trattativa Statomafia" (dinanzi all'autorità giudiziaria di Palermo, udienza in data 7/11/2013).

Ha ribadito di avere sentito parlare per la prima volta di Arnaldo La Barbera quando Salvatore Biondino, con il quale egli aveva condiviso diverse attività criminali, gli disse che doveva essere ucciso per ritorsione perché, mentre si trovava in un centro estetico, era intervenuto nei confronti di alcuni giovani che stavano eseguendo una rapina e ne aveva ferito uno, Giovanni Pumo, e ucciso un altro, Girolamo Fasone, un ragazzo, quest'ultimo, del quartiere dell'Acquasanta, molto vicino alla "famiglia" mafiosa e ai fratelli Galatolo in particolare; il proposito venne fuori nell'ambito di un discorso riguardante la sorte di Fasone, conosciuto da entrambi, e Biondino parlò del fatto che La Barbera sarebbe stato ucciso perché una tale reazione punitiva nei suoi confronti derivava dalle regole di "cosa nostra" e da precedenti esperienze, in base alle quali a nessuno si doveva consentire di uccidere sui territori dei mandamenti, salvo che alla cosca di riferimento, e che ad ogni "violazione" di questa regola doveva esservi una risposta.

Lo stesso Biondino, che era il suo referente ma che prima di mettere in esecuzione l'azione omicidiaria avrebbe dovuto consultare i vertici dell'organizzazione, gli aveva detto poi che il proposito ritorsivo era stato accantonato perché Riina e i Madonia avevano vietato di uccidere La Barbera, in quanto *"ci tenevano, era una persona di loro e... l'avevano nelle mani"*.

Tutto questo accadeva prima dell'omicidio di Salvo Lima (avvenuto il 12/3/1992).

In occasione di precedenti dichiarazioni, come pure ha ammesso lo stesso collaboratore, egli non ha collocato correttamente nel tempo l'episodio della rapina,



avvenuto nei primi giorni di gennaio del 1992, retrodatandolo in maniera varia e comunque errata. La difesa ha segnalato tale circostanza, che tuttavia, ad avviso del Collegio, non si può ritenere indicativa di inattendibilità poiché l'episodio è storicamente accertato e non può essere confuso, vista la chiara specificazione di tutti i particolari di dettaglio da parte del collaboratore. L'errore di data risulta, quindi, del tutto trascurabile.

Già prima dell'omicidio Lima e comunque dopo la sentenza della Cassazione del 30/1/1992 che aveva confermato le condanne per il maxiprocesso, Salvatore Biondino aveva portato alla squadra di killer di cui faceva parte anche Onorato una lista di personalità da uccidere, tra le quali vi erano ad esempio l'on. Giulio Andreotti, l'on. Calogero Mannino, l'on. Carlo Vizzini; erano persone, così disse Biondino ad Onorato, che non avevano rispettato gli impegni; nell'elenco era inserito anche il nome di La Barbera.

Onorato rimase stupito (*"io sono rimasto un po'... prima sì, poi no, insomma..."*), ma eseguì le richieste di Biondino e si mise a studiare abitudini e movimenti di La Barbera, recandosi in particolare a pedinarlo presso l'hotel Perla del Golfo di Cinisi, dove il funzionario di polizia alloggiava e si intratteneva; questa attività cominciò nei primi giorni del luglio 1992. Mentre lui e Giovanbattista Ferrante studiavano come colpirlo nei momenti della giornata nei quali si recava presso la piscina, fu eseguita la strage di via D'Amelio e a La Barbera rafforzarono la scorta, che non si limitava più a lasciarlo in hotel per poi allontanarsi, ma che lo seguiva anche negli spostamenti interni alla struttura e presidiava gli accessi all'Hotel. Poi un cugino di Onorato che lavorava nell'albergo lo avvisò che i Carabinieri avevano richiesto alla direzione se si fossero resi conto del fatto che era ospite della struttura un mafioso e che li avevano messi in guardia. Onorato ritenne che le forze ordine si fossero poste sulle sue tracce e che la sua presenza fosse stata quindi notata.

Lo fece sapere a Biondino e poi si allontanò da lì; frattanto il progetto di attentato a La Barbera fu accantonato.



Di lì a breve si dette alla latitanza; vi erano a suo carico dichiarazioni di collaboratori di giustizia che confluirono in un'ordinanza di custodia cautelare, della cui esecuzione egli fu avvisato da uno dei Galatolo, e la notizia gli fu confermata da Salvatore Biondino. Rimase latitante dall'ottobre 1992 fino a novembre 1993, quando decise di consegnarsi perché frattanto si erano alleggerite le accuse a suo carico, essendo stati esclusi gli indizi per i fatti omicidiari che in un primo momento gli erano stati contestati.

La Corte ha potuto direttamente apprezzare l'attendibilità di questa ricostruzione poiché Onorato, dopo avere spiegato che quale componente del gruppo di fuoco era molto ascoltato da Biondino quando formulava delle proposte di pianificazione delle azioni di fuoco, ha poi raccontato quali analisi aveva fatto dei luoghi in cui si sarebbe dovuto eseguire l'agguato a La Barbera e quali potevano essere, secondo lui, le modalità più efficaci per portare a termine l'operazione, tenendo conto della provata abilità nell'uso delle armi del funzionario di polizia che ne era obiettivo; ha descritto in maniera dettagliata le due possibilità che aveva studiato, o posizionandosi su un muro di recinzione dietro la piscina o collocando una montagna di terra con il tritolo lungo un viale dove solitamente non c'erano macchine parcheggiate o in transito.

I difensori degli imputati hanno fatto emergere, nel corso del loro controesame, che Onorato aveva fornito indicazioni temporali non sempre univoche rispetto al periodo in cui egli si trovò presso l'Hotel Perla del Golfo (certamente vi restò tra luglio e agosto, impreciso è stato sul fatto che vi abbia soggiornato anche a giugno e per qualche settimana di settembre prima dell'inizio della scuola); ma questi dettagli sono meno rilevanti rispetto a quelli che egli ha saputo fornire con riguardo allo svolgimento dei suoi compiti, cioè studiare i movimenti di La Barbera, analizzare lo stato dei luoghi e proporre adeguate pianificazioni di agguati di sicura riuscita.

Egli era lì presente – per mimetizzarsi meglio – insieme ai suoi familiari in una scansione di quotidianità che può giustificare l'incerto ricordo sull'estensione temporale dei suoi soggiorni nella struttura alberghiera.



Può quindi considerarsi attendibile il racconto di un progetto di attentato in danno di La Barbera nel periodo in cui si attuava la strategia di reazione alle promesse non mantenute con riguardo all'esito del maxiprocesso; e l'attendibilità della notizia si ricava anche dalla costanza con la quale questa circostanza – a differenza di altre – è stata sempre riferita da Onorato fin dall'inizio della collaborazione, quando, pur essendo trascorso qualche anno dai suoi appostamenti alla Perla del Golfo a lui non risultava essere stato revocato l'ordine di morte in danno del funzionario.

Il dettaglio sul quale si è soffermata la difesa, e cioè che quell'esecuzione interessasse oltre a Riina anche ai servizi e se di questo interessamento gli avesse fatto cenno Biondino, è emerso effettivamente in una precedente dichiarazione di Onorato ed è stato davanti a questa Corte confermato solo a seguito di contestazione ma senza aggiungere dettagli significativi; pertanto, non lo si può apprezzare né in termini di specificità né in termini di attendibilità.

Resta solo fermo il fatto che Onorato ha in ogni caso escluso di avere avuto alcuna precisa indicazione sulle ragioni per le quali La Barbera doveva essere ucciso.

E nemmeno particolare rilievo può darsi al fatto che Onorato non abbia ricordato che Biondino gli affidò una pistola con il silenziatore nel periodo in cui faceva questi appostamenti o che fra loro parlarono della possibilità di procedere ad un avvelenamento (due elementi che il collaboratore aveva riferito in precedenti verbali e che nel corso dell'esame dinanzi alla Corte prima ha negato e poi ha riconosciuto di avere detto, affermando che all'epoca poteva ricordarsi meglio).

Infatti la dotazione della pistola con il silenziatore, come ha spiegato Onorato, non valeva a predeterminare una modalità di esecuzione, essendo invece un'arma comunque da mantenere in stanza per tutte le evenienze (anche solo di difesa) mentre ancora era tutta da verificare e pianificare la modalità di esecuzione; tanto più che la nota abilità di La Barbera nell'uso delle armi rendeva certamente residuale ed eventuale un agguato mafioso di un solo killer con un'arma.



Né ci si può stupire che un mafioso facente parte di una squadra di killer per una qualsivoglia attività operativa venga dotato, come strumento "ordinario" di lavoro, di un'arma di pronto uso.

Quanto all'ipotesi dell'avvelenamento, poteva essere stata presa in considerazione in modo generico e a livello teorico, richiedendo una ben più articolata rete di complicità interne alla struttura recettiva, della quale Onorato in realtà non ha mai parlato. L'introduzione di questo elemento, anche laddove fosse frutto di approssimazione, non inficia nel suo complesso la credibilità di questa parte del resoconto dichiarativo.

Il collaboratore ha poi riferito che durante la sua detenzione aveva iniziato a collaborare Vincenzo Scarantino, del quale egli conosceva la scarsa caratura criminale; della direzione che stava prendendo l'indagine sulla strage di via D'Amelio egli aveva parlato durante occasionali incontri con Vincenzo Galatolo e con Nino Madonia, quando si trovavano insieme negli spostamenti tra un carcere e le aule di udienza, constatando la loro soddisfazione perché si stava accreditando una ricostruzione, per quanto non credibile, a loro ben gradita.

Onorato quindi ha dichiarato che era ben conscio dell'estraneità dei soggetti individuati dagli investigatori come responsabili della fase esecutiva dell'attentato di via D'Amelio, anche se non era stato mai messo a conoscenza né della pianificazione della strage né di coloro che ne furono effettivamente responsabili. E tuttavia quando aveva iniziato a collaborare e venne sentito per la prima volta nel processo "Borsellino bis" non parlò affatto delle ragioni per le quali il coinvolgimento di Scarantino doveva considerarsi inverosimile.

Si astenne dal fare alcuna considerazione in proposito ma anche dal riferire di avere appreso dagli esponenti di spicco di "cosa nostra" con i quali aveva parlato che l'indagine così deviata facesse buon gioco per loro; e in sede di controesame ha sostenuto di avere taciuto *"per un motivo di posizione di... della quiete vivere"*, evocando le difficoltà della collaborazione, la sua propensione a rispondere solo alle domande che venivano fatte e infine la necessità di attendere i momenti giusti per dire certe cose.



In realtà dall'esame dinanzi a questa Corte e dalla lettura dei verbali depositati dalla difesa degli imputati è emerso che Onorato aveva parlato per la prima volta nel processo c.d. "Trattativa" – all'udienza del 7/11/2013 – dei buoni rapporti tra La Barbera e alcuni esponenti di vertice di "cosa nostra", i quali non lo volevano che fosse "toccato", e che invece del compiacimento di Madonia e Galatolo per il depistaggio delle indagini da parte di La Barbera con il coinvolgimento di Scarantino per farlo collaborare aveva parlato nel processo c.d. "Borsellino quater" il 16/10/2014.

Questo "ritardo" nel riferire tali circostanze e con queste anche il dato, che egli indica come risaputo in tutta "cosa nostra", dell'esistenza di contatti di Riina e dei Madonia, con uomini delle istituzioni e con i servizi segreti, è stato giustificato da Onorato (il quale, invece, aveva subito riferito dei progetti omicidiari ai quali aveva preso parte in danno del funzionario) con le difficoltà che incontra un collaboratore quando deve fare i conti con la ricostruzione di fatti, che, se rivelati, potrebbero anche non essere creduti; sosteneva di essere convinto del fatto che da alcune rivelazioni potessero derivare problemi, difficoltà o imputazioni per calunnia e citava casi di altri dichiaranti che avevano subito tali conseguenze.

In realtà Onorato non è stato nemmeno lineare nel racconto sul se, come e quando aveva appreso da Biondino che La Barbera era un uomo dei servizi segreti, circostanza riferita nel "Borsellino quater", dapprima negata davanti a questa Corte e poi confermata infine senza dare una spiegazione di tutte queste incertezze.

E' pur vero, come sottolinea il P.G., che la caratura criminale di Onorato, il suo pieno inserimento nelle dinamiche dell'organizzazione e il dimostrato rilevante patrimonio conoscitivo che egli ha messo a disposizione degli inquirenti lo rendono fonte di credibilità potenzialmente elevata.

E' pur vero, quanto al racconto dei rapporti di La Barbera con gli esponenti della cosca e a quello del compiacimento degli esponenti di vertice di "cosa nostra" per le modalità depistanti con le quali stava conducendo le indagini sulla strage di via D'Amelio, che il solo rilievo della tardività non può valere ad incidere sull'attendibilità delle circostanze riferite, visto che niente affatto peregrina può considerarsi la



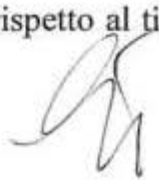
giustificazione da lui addotta in maniera nemmeno troppo velata (il timore che il prestigio di La Barbera e il credito concesso agli esiti della sua indagine frutto di depistaggio potessero indurre gli inquirenti a considerare calunniose le dichiarazioni eventualmente rese dal collaboratore sul punto).

La robustezza con la quale La Barbera era riuscito a cementare il risultato delle sue orientate investigazioni, gli spazi di autonomia operativa che riusciva ad ottenere, gli appoggi solidi a livello istituzionale di cui godeva, la sua propensione a comportamenti talvolta disinvolti ma spesso anche illeciti, opachi ed omissivi nella conduzione delle indagini lo facevano apparire in uno con la carriera che aveva avuto e la credibilità che gli aveva assicurato una "potenza", come riferito da alcuni dichiaranti; ed il senso di questa suggestiva espressione si ricava da tutte le vicende sin qui ricostruite.

Ma nella percezione degli esponenti mafiosi e (non solo nella loro) tutto ciò si traduceva in un corteo indiziario dal quale si traeva (o se si preferisce si era indotti ad intuire) che vi fossero ben altre "forze" che sarebbero state capaci di reagire ad ogni eventuale accusa alla sua persona.

E' condivisibile il richiamo delle parti appellanti agli elementi ricavabili dalla vicenda del collaboratore Mario Santo Di Matteo, che subì il rapimento del figlio dopo l'inizio della sua collaborazione e che nel colloquio intercettato il 14/12/1993 venne invitato dalla moglie ad astenersi dal rendere dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, per il coinvolgimento di infiltrati della Polizia; al di là del fatto che la Castellese fosse effettivamente o meno a conoscenza di circostanze precise in proposito, il dialogo e il successivo contegno di Mario Santo Di Matteo (che effettivamente mostrò di adeguarsi ai suggerimenti della donna) conferma i timori che serpeggiavano anche tra chi aveva fatto la scelta di collaborare con la giustizia rispetto alla rivelazione dei particolari, che potevano condurre a disvelare cointeressenze illecite tra uomini di "cosa nostra" e soggetti istituzionali.

Sicché per quanto assai poco commendevoli, per nulla condivisibili e men che meno degne di apprezzamento siano state le scelte di reticenza del collaboratore e l'attesa del momento in cui egli poteva sentirsi sufficientemente rassicurato rispetto al timore di



subire le reazioni di La Barbera o meglio della rete di sostegno di cui godeva per riferire tutto ciò che era a sua conoscenza, certo è che il ritardo ha una spiegazione ben plausibile e non può considerarsi per questo sintomatico dell'artificiosità del racconto. Né d'altronde sarebbe comprensibile per quale altra ragione il collaboratore avrebbe introdotto nel suo racconto queste circostanze, non emergendo alcun suo interesse a muovere accuse nei confronti di un soggetto oramai da tempo deceduto e non potendosene giovare ad altri fini essendo oramai confermata da precedenti decisioni la sua complessiva attendibilità e non potendo derivare da queste nuove circostanze alcun ulteriore beneficio a suo favore.

Tuttavia – sempre nella prospettiva di maggiore rigore valutativo necessariamente adottata in sede di giudizio di appello avverso sentenza di proscioglimento – nel contributo propalatorio di Onorato gli elementi del suo racconto riferiti più tardivamente risultano quelli meno precisi e dai contorni di dettaglio meno definiti riguardo proprio ai profili più rilevanti ai fini del presente giudizio.

Rimangono incerte fonte e modalità di acquisizione della notizia circa l'interesse dei vertici di "cosa nostra" di preservare La Barbera dalla reazione, considerata obbligata dai "soldati", all'uccisione di Fasone; pure confusa rimane la ragione per la quale era stato poi deciso di uccidere La Barbera; e il compiacimento di Vincenzo Galatolo e di Nino Madonia per la direzione presa dalle indagini su via D'Amelio rimane un fatto che non dà conto dell'origine di tali commenti, se cioè essi derivassero dalla constatazione del pieno adeguamento del corso delle indagini ad una loro aspettativa ben riposta su un funzionario a loro vicino o se costituissero la mera conseguenza dell'analisi di un percorso investigativo, autonomo dalle loro influenze o dalle loro attese, dal quale ritenevano di lucrare vantaggi o ricavare spazi di impunità.

Ciò che emerge dallo stesso racconto di Onorato è in realtà un rapporto equivoco e non del tutto lineare tra gli esponenti di "cosa nostra" e La Barbera, così ~~almeno~~ percepito da chi, come il collaboratore, si collocava (almeno all'epoca) ai ranghi più bassi dell'organizzazione e si atteneva pedissequamente, ma spesso senza comprendere, gli atteggiamenti dei vertici nei confronti di soggetti appartenenti alle istituzioni.



E' lui stesso con espressione suggestiva (*"io sono rimasto un po'... prima sì, poi no, insomma..."*) che ha spiegato di non avere avuto piena contezza delle ragioni per le quali dinanzi all'applicazione di una regola di "cosa nostra", che imponeva di punire chiunque avesse commesso omicidi senza essere dell'organizzazione sul territorio di competenza, i suoi vertici avessero "protetto" La Barbera, poi nell'arco di pochi mesi lo avessero individuato come obiettivo per un agguato e infine, dopo che egli aveva dovuto desistere, ogni progetto in suo danno fosse stato abbandonato.

La Corte ritiene che, al di là di quanto, a spizzichi e bocconi, veniva detto ad Onorato, la mancata reazione all'uccisione di Fasone da parte di La Barbera poteva essere giustificata dal fatto che, trattandosi di funzionario di polizia, secondo le formali regole di "cosa nostra" dell'epoca, La Barbera si sarebbe potuto colpire in base ad una deliberazione della Commissione, che tuttavia nel gennaio 1992, in attesa della decisione della Corte di Cassazione che sarebbe intervenuta qualche settimana dopo, aveva ben altro a cui pensare che non a "vendicare" un giovane rapinatore accreditato solo per una mera vicinanza ad una famiglia mafiosa.

La successiva decisione era invece inserita – visto che con lui andavano colpiti altri soggetti delle istituzioni – in una più ampia strategia, attuata solo in parte perché "cosa nostra" proseguì il suo frontale attacco, spostandosi su altri obiettivi aventi anche valenza simbolica con gli attentati di Roma e Firenze. E pertanto corrispondeva agli indirizzi condivisi dei massimi esponenti dell'organizzazione, che si accodarono alle scelte di Riina.

Tale ricostruzione che deriva dall'applicazione di univoci elementi di fatto accertati da sentenze irrevocabile riguardo alle regole seguite dall'organizzazione emerge anche dalle pieghe del racconto dell'altro collaboratore che è stata sentita dalla Corte di appello all'udienza del 16/01/2024 nell'ambito della rinnovazione istruttoria, Vito Galatolo, e che ha per grandi linee ribadito quanto già aveva riferito nel giudizio di primo grado, fornendo qualche ulteriore dettaglio, a seguito delle contestazioni delle parti.



Vito Galatolo, figlio di Vincenzo, apparteneva ad una famiglia di sangue di esponenti mafiosi di primo piano, che costituivano il nucleo centrale e più forte della “famiglia” di “cosa nostra” dell’Acquasanta, facente capo – insieme a quelle dell’Arenella e di Vergine Maria, insistenti sui territori confinanti – del mandamento di Resuttana, ed erano stretti alleati dei Madonia, posti al vertice di quel mandamento all’epoca dei fatti. Vincenzo Galatolo era il rappresentante dell’Acquasanta e ne facevano parte i fratelli Gaetano, Giuseppe e Raffaele con ruoli operativi di prestigio e si occupavano di reggere la “famiglia” a seconda di chi fosse presente sul territorio o detenuto.

Sebbene sia stato combinato “uomo d’onore” nel 2010 mentre era detenuto presso il carcere di Pagliarelli, Vito Galatolo fin dall’età di undici era partecipe degli affari della “famiglia” nel “microcosmo” mafioso di fondo Pipitone, la zona riparata da un accesso sorvegliato costantemente da vedette che seguivano chi vi entrasse e chi ne uscisse e nella quale si trovavano gli immobili dove i Galatolo vivevano, gestivano affari, svolgevano incontri e commettevano crimini, tra i quali anche omicidi.

Una delle prime mansioni svolte proprio in età preadolescenziale da Vito Galatolo fu quella di vedetta, compito fiduciario ed essenziale, perché garantiva gli adulti della “famiglia” dal rischio di essere sorpresi dall’arrivo delle forze dell’ordine.

Questo costante e quotidiano impiego lo aveva condotto ad assorbire le dinamiche mafiose e ad entrare di fatto nel gruppo più accreditato della cosca; sicché deve considerarsi del tutto credibile quanto riferito dal collaboratore, e cioè che la sua rituale affiliazione fu un adempimento meramente formale e celebrativo, un “piacere” degli altri componenti della famiglia, secondo l’espressione usata dallo stesso Galatolo.

Poiché il compito di sentinella comportava che egli dovesse avvisare i familiari di tutti i movimenti dei soggetti che accedevano al fondo Pipitone (e quindi conseguentemente anche a conoscere chi fosse atteso, chi gradito, chi sgradito) appare pure credibile che egli avesse avuto modo di sapere chi fossero le persone che i familiari incontravano e che potesse essere messo a parte da loro dei motivi dell’incontro.



Ciò anche a prescindere dall'età e dal ruolo formale che egli avesse assunto nella cosca, pur sempre tenendo conto della sua posizione meramente gregaria, per quanto qualificata dai legami parentali prestigiosi in ambito mafioso.

Vito Galatolo aveva così conosciuto anche esponenti delle forze dell'ordine e dei servizi segreti che tra il 1991 e il 1992 si recavano a trovare lo zio Giuseppe, il quale gestiva gli interessi della cosca in quel periodo, perché era stato posto agli arresti domiciliari per motivi di salute dopo che tutti i fratelli erano stati arrestati.

Tra questi aveva visto un maresciallo della stazione dell'Acquasanta (al quale anche lui una volta aveva consegnato del denaro per conto della sua famiglia), "faccia di mostro", cioè l'uomo dei servizi segreti Giovanni Aiello, e in due occasioni anche Armando La Barbera.

Il collaboratore è stato preciso nell'indicare come e quando vide La Barbera e, pur non potendoli ragionevolmente collocare in due date esatte, ha individuato le due occasioni in cui ebbe ad assistere – non ad un suo semplice transito dalla loro zona a bordo della sua autovettura con l'autista, come tante volte era accaduto, ma – a degli incontri tra La Barbera e suo zio Giuseppe Galatolo: il funzionario si recava davanti la porta dell'abitazione del Galatolo, questi scendeva e lo conduceva nella "Casuzza", una costruzione bassa e più riservata posta accanto alle altre costruzioni nel giardino del fondo.

Ogni visita di La Barbera era stata preceduta pochissimo tempo prima da un avviso di Giuseppe Galatolo che a Vito e ai cugini preannunciava l'arrivo di "uno della squadra mobile", facendo loro intendere che lo aspettava. Dopo che La Barbera andava via, alle richieste delle ragioni per le quali quel poliziotto veniva ricevuto dallo zio (il collaboratore ha precisato che l'arrivo di altri poliziotti, che spesso si recavano lì per effettuare controlli o alla ricerca di latitanti, comportava ben altre reazioni), Giuseppe Galatolo aveva spiegato che era uno che "mangiava", e anche più degli altri, e che era a disposizione del mandamento, sicché Nino Madonia "ci teneva tantissimo" a lui.

Anche Vito Galatolo ha ricordato l'episodio della sparatoria nel centro estetico del 3 gennaio 1992, quando La Barbera uccise Girolamo Fasone e ferì il suo complice Pumo



e anch'egli ha parlato del fatto che tutti, tra i ragazzi vicini alla cosca e anche tra gli altri affiliati, discutevano della reazione che si sarebbe dovuta intraprendere contro il funzionario, più o meno tutti dando per scontato che prima o poi sarebbe stata organizzata e tutti attendendo il via libera dei loro capi anche con una certa livorosa impazienza.

Ma Angelo Galatolo che si era recato a chiedere il via libera in carcere al padre Gaetano Galatolo, aveva fatto sapere di avere ricevuto, invece, l'ordine di stare fermi. Al gruppo dei giovani militanti di "cosa nostra" al quale apparteneva Vito Galatolo questo veto in favore di La Barbera, peraltro condiviso da tutti i maggiorenti della cosca, creò stupore e il collaboratore nel controesame ha sostanzialmente ammesso che all'epoca non era adeguatamente edotto di tutte le dinamiche dell'organizzazione mafiosa, non ultima quella relativa alle regole dell'assenso della Commissione per i c.d. "delitti eccellenti", fornendo un ulteriore argomento di convincimento all'interpretazione che la Corte ha già tratto dalle convergenti dichiarazioni di Onorato circa l'episodio in esame.

Galatolo è stato ben più preciso nel delineare i rapporti tra La Barbera e "cosa nostra", ricordando gli incontri riservati a fondo Pipitone, le battute dello zio sulle elargizioni in favore del funzionario da parte dei Galatolo, le voci che circolavano all'interno della cosca sul fatto che egli fosse nel "libro mastro" dei Madonia, i quali tenevano molto a lui perché era a disposizione.

Ha comunque circoscritto le sue informazioni a quanto era di sua diretta esperienza; ha espressamente escluso di avere trattato direttamente con lui o di avergli dato del danaro (come invece aveva fatto con un altro appartenente alle forze dell'ordine) e ha affermato di non sapere di preciso quali fossero le attività di La Barbera in favore della cosca, aggiungendo che, quando era venuto a conoscenza del fatto che proprio lui aveva proceduto all'arresto dei Madonia con gli altri militanti dell'associazione, si era interrogato sulle ragioni di quanto accaduto, non escludendo che vi fosse stato costretto dalle dinamiche interne alla sua amministrazione.



L'acquisizione delle dichiarazioni di questi due collaboratori e lo scrutinio di esse alla luce degli elementi di convergenze e degli altri elementi, sebbene non consenta di condividere integralmente le ragioni di perplessità del Tribunale che ha dubitato della loro attendibilità, non consente tuttavia di superare l'elemento di dubbio di maggior peso al fine di accogliere la diversa ricostruzione del P.M. appellante, secondo il quale andava considerato accertato che La Barbera fosse un concorrente esterno dell'organizzazione.

Come si è detto la tardività delle dichiarazioni che accomuna il contributo di Onorato e quello di Galatolo, ma anche quello di Di Carlo, non consente di per sé di diffidarne considerandole surrettizie aggiunte alle loro precedenti propalazioni, ma anzi l'individuazione certa di una ragione del protrarsi del loro silenzio su questi elementi, non commendevole ma logicamente tracciabile, e l'assenza di qualsiasi vantaggio che i collaboratori potevano trarre infrangendo questo silenzio e riferendo quanto omesso, impone di tenerne conto in assenza di alcun preciso indicatore di fantasiosità della ricostruzione o di mendacio.

Anche le dichiarazioni di Di Carlo non possono essere svalutate sol perché non è stato richiesto al dott. Ayala se effettivamente si fece accompagnare da La Barbera quando si recò da lui nel carcere inglese per interrogarlo. I riferimenti che il collaboratore ha fornito per spiegare come mai egli poté riconoscerlo tra gli accompagnatori degli uomini dei servizi che gli chiesero un contatto con i corleonesi; il suo racconto è ricco di particolari ed intrinsecamente logico quando rappresenta una situazione del tutto lineare sul piano dello sviluppo di operazioni improntate alla metodica dei servizi segreti.

Prima La Barbera, nella qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, aveva avuto accesso al carcere con i magistrati per un'attività di indagine e poi, per accedere allo stesso carcere e rivolgersi allo stesso detenuto, si era presentato – evidentemente già accreditato – per accompagnare da lui questa volta soggetti che già conoscevano il Di Carlo e consentire di trattare con lui accordi non trasparenti (uno di loro era stato presentato a Di Carlo da un ufficiale suo amico).



Più che dai ricordi di un altro teste, per quanto qualificato come un magistrato che aveva interrogato il collaboratore quando era detenuto, l'elemento di riscontro significativo alle dichiarazioni di Di Carlo proviene dal dato documentale della vicinanza di La Barbera agli ambienti dei servizi segreti, nei quali era stato pure per un certo periodo formalmente incardinato.

Limitandosi agli episodi di diretta esperienza dei collaboratori e dei quali essi offrono ricostruzioni congrue, logiche e pienamente compatibili con il loro vissuto e il loro ruolo criminale, non può che concludersi sottolineando un profilo probatorio del tutto insufficiente e uno solidamente acquisito.

Quello insufficiente, come pure correttamente annotato dai giudici di primo grado, attiene al concreto contributo che La Barbera avrebbe prestato a "cosa nostra" e alla effettiva concretizzazione della sua disponibilità in favore di essa, di cui alcuni esponenti dell'organizzazione si vantavano con i giovani killer del gruppo; né Onorato né Galatolo hanno avuto notizia di quali "favori" la cosca avesse beneficiato per l'intervento di La Barbera, né quali servigi avessero compensato le somme asseritamente a lui versate da Giuseppe Galatolo o dai gestori del libro mastro di Madonia.

Né servizio a "cosa nostra" può essere considerato quello che La Barbera avrebbe reso quando si recò da Di Carlo, poiché semmai quello sarebbe stato un modo per agevolare soggetti esterni a "cosa nostra" che con quell'organizzazione cercavano contatti.

Se pertanto non può essere seguita, per l'insufficienza degli elementi, la prospettazione del P.M. che vorrebbe inquadrare nel concorso esterno la condotta di La Barbera (peraltro ricostruita in epoca successiva al suo decesso e quindi senza che si sia svolto un accertamento in contraddittorio nel quale egli abbia potuto rappresentare le proprie contrapposte ragioni), anche alla luce della rinnovazione istruttoria, e solo ai fini della valutazione dei fatti rilevanti per l'accertamento delle responsabilità degli odierni imputati a lui sottoposti nella gestione delle indagini sulla strage di via D'Amelio, non può che prendersi atto che vi sono elementi concordanti riguardo un comportamento del funzionario incline a coltivare relazioni opache e improprie sia con soggetti

appartenenti ai servizi di sicurezza, anche a dediti interessati a interferire per non fare proseguire le indagini di Giovanni Falcone, sia con esponenti di vertice di "cosa nostra", cercando anche di accreditarsi come persona meritevole della loro fiducia.

Con la stessa spregiudicatezza con la quale aveva gestito le indagini su via D'Amelio, costellate da numerose torsioni degli istituti processuali, dalla commissione di falsi in atti pubblici, di dichiarazioni calunniose e altre condotte illecite, risulta essersi relazionato con gli uomini di "cosa nostra", potendosi quantomeno affermare in assenza di altri elementi che li abbia comunque blanditi e che, quando si era reso necessario o opportuno, li aveva egualmente colpiti, procedendo all'esecuzione di arresti in loro danno.

Dalle dichiarazioni dei suddetti collaboratori di giustizia, lo si è già evidenziato, non può ricavarsi alcuna certezza sul fatto che la riduzione dell'indagine sulla strage di via D'Amelio alla prospettiva minimalista del coinvolgimento di "cosa nostra" e anche circoscrivendole nella fase esecutiva al territorio della Guadagna, sia stata gradita dai vertici dell'organizzazione in ragione di un accordo intercorso espressamente con lui o di altre forme di cointeressenza.

Certo è tuttavia che, come emerge dall'exkursus di tutto ciò che accadde nel corso delle indagini e del dibattimento, gli uomini di "cosa nostra", anche quelli che erano rimasti coinvolti nei processi per la strage di via D'Amelio, non fecero nulla per fare emergere la fragilità del quadro probatorio che si stava costruendo attorno a Scarantino; la storia di "cosa nostra" è costellata da tentativi di condizionamento dei processi a carico dei loro appartenenti o comunque di inquinamento delle indagini che potevano rivelarsi a loro sfavorevoli.

Nel caso delle indagini su via D'Amelio rispetto alle quali non sarebbero mancati gli strumenti non solo violenti o intimidatori ma ben più semplicemente rivelatori dell'assenza di basi nell'ipotesi di indagine sulla Guadagna e "cosa nostra" e i suoi uomini non avrebbe avuto alcuna difficoltà a provocare la frana dell'assetto inquisitorio edulcorato proposto dal gruppo investigativo coordinato da La Barbera, l'organizzazione mafiosa assunse una ben più che sospetta neutralità lasciando che

alcune informazioni vere giungessero ai canali che le fornirono ai falsi collaboratori per mescolarle con le loro calunnie ed evitando di introdurre solide prove di fatti veri che rendessero definitivamente insostenibili le ricostruzioni già minate da contraddizioni e vischiosità, basate sulle propalazioni inquinate.

Anzi l'organizzazione mafiosa lasciò che gli inquirenti rappresentassero fantomatici rischi di pressioni ordite dal sodalizio per indurre Scarantino a ritrattare, mai effettivamente realizzate da alcuno e risultate solo strumentali a controllarlo e ad indirizzarlo verso il mantenimento delle posizioni da lui assunte nella falsa collaborazione.

Questi dati letti, unitamente alle risultanze sull'atteggiamento, a dir poco non ostile, dei Madonia e dei Galatolo nei confronti di La Barbera, sono anche coerenti – ad onta delle apparenze – con il maturare in un certo circoscritto periodo di un progetto omicidiario ai suoi danni da parte della stessa organizzazione.

Onorato ha riferito che il suo nome faceva parte di un elenco di altri soggetti istituzionali, che avrebbero dovuto essere colpiti dopo Lima e che poi non furono colpiti perché il progetto di “cosa nostra” di reazione ai “tradimenti” subiti si dispiegò verso la strategia stragista che segnò anche il 1993 fuori dalla Sicilia.

La Barbera, pertanto, era considerato dagli uomini di “cosa nostra” uno dei soggetti che non avevano atteso alle aspettative in ordine alla rimodulazione degli esiti del maxiprocesso, individuato anch'egli insieme ad altri come uno dei “colpevoli” della definitiva asseverazione del lavoro del pool antimafia con la sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 e dell'avvio di una stagione di contrasto all'organizzazione mai così incisiva come da quel momento si preannunciava.

All'abbandono della lista di omicidi eccellenti della quale La Barbera faceva parte è seguito l'atteggiamento inerte, sin qui descritto, da parte dei vertici di “cosa nostra” nei confronti delle evoluzioni delle indagini su via D'Amelio, che si presenta del tutto coerente con i commenti riferiti da Onorato e con tutto il complessivo quadro istruttorio acquisito nel corso di questo giudizio.



Alla luce di queste considerazioni, pertanto, deve giungersi alla conclusione che, senza per questo dover accertare eventuali contributi esterni a “cosa nostra” da parte di La Barbera, gli elementi acquisiti militano per la sussistenza tra costui ed esponenti dell’organizzazione mafiosa di relazioni opache e gestite in totale riservatezza, in ogni caso debitamente celate agli uffici giudiziari con i quali collaborava e dai quali riceveva fiducia e stima.

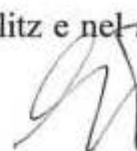
14.2. Le dichiarazioni di Gioacchino Genchi: la pista investigativa “minimalista”

Nella rinnovazione istruttoria l’escussione di Gioacchino Genchi si è resa necessaria poiché il P.M. nel censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la contestata aggravante di cui all’art. 416-*bis*.1 c.p. non avrebbe adeguatamente valorizzato le risultanze emerse dalla sua testimonianza.

Il P.M. appellante ha persino sostenuto che la prova del concorso esterno di La Barbera deriverebbe proprio dalla dimostrazione del contributo fornito a “cosa nostra” con il depistaggio delle indagini su via D’Amelio, poggiando tale affermazione su diverse delle circostanze ricavabili dalle dichiarazioni di Genchi.

Il teste, nuovamente sentito all’udienza del 10/02/2024, aveva assunto, quale funzionario della Polizia di Stato, il compito di direttore della zona telecomunicazioni per la Sicilia occidentale e, occupandosi di presidi informatici di telecomunicazioni delle Prefetture, degli uffici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, aveva intrattenuto rapporti con i suoi omologhi di queste articolazioni dello Stato, ma si era poi trovato impegnato in indagini quando a Palermo era stato assegnato Arnaldo La Barbera nel mese di agosto del 1988, perché il Capo della Polizia gli aveva ordinato di mettersi a sua disposizione per le sue investigazioni; egli aveva messo a disposizione le proprie competenze informatiche e in materia di telecomunicazioni e, pur non avendo direttamente partecipato alle attività operative o alla redazione delle informative, aveva seguito in maniera approfondita tutte le indagini.

Il P.M. gli ha chiesto di rievocare la sua partecipazione alle attività svolte – senza che tuttavia risulti alcun atto a sua firma – nelle intercettazioni, nel blitz e nel sequestro



delle armi nel covo dove si trovavano Salvatore Contorno e Gaetano Grado nel corso del 1989; Genchi ha riferito di avere collaborato con La Barbera, ma di avere constatato che a fronte di condotte illecite del Contorno, di cui le indagini evidenziavano significativi indizi, egli non aveva ritenuto tempestivamente di intervenire. Per questo Genchi si allontanò da Palermo e si trasferì a Roma temendo di poter condividere condotte omissive illecite.

Fu il dirigente della Squadra mobile del tempo De Sena, dopo l'arresto di Contorno, ad intervenire successivamente per indurlo a riprendere i rapporti con La Barbera e a tornare a lavorare con lui.

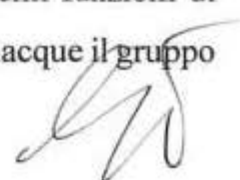
Il secondo momento in cui si verificò una collaborazione professionale tra Genchi e La Barbera, anche questo interrotto per divergenze sulle modalità di conduzione delle indagini, intervenne tra il maggio 1992, quando fu eseguito l'attentato di Capaci, e il maggio 1993, quando Genchi decise di abbandonare il gruppo che si occupava della strage di via D'Amelio.

Genchi iniziò lavorare con la Procura di Caltanissetta quando il Procuratore Celesti, subito dopo la strage di Capaci, gli assegnò una consulenza, unitamente all'ingegnere Petrini del Ministero della Giustizia, per l'analisi delle agende elettroniche, dei computer e dei supporti magnetici di Giovanni Falcone.

Dopo la strage di via D'Amelio, il p.m. Petralia gli affidò un'altra consulenza tecnica per svolgere accertamenti sull'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino e verificare se l'utenza della madre del giudice fosse sottoposta ad intercettazioni.

Genchi ha sostenuto di non avere accettato l'incarico come consulente, perché avrebbe comportato un compenso, ma come poliziotto, facendo pertanto rientrare l'attività tra quelle di ufficio. Fu così che l'incarico si tradusse in una delega di cui fu destinatario La Barbera e che poi eseguì lui.

La necessità delle sue competenze ai fini dell'indagine impose la sua aggregazione alla squadra mobile da ottobre del 1992 e la cessazione dalle sue precedenti funzioni di direttore della zona di telecomunicazioni. Poi da questo primo nucleo nacque il gruppo "Falcone-Borsellino".



Ma poco prima di Natale del 1992 La Barbera era stato rimosso da Palermo in coincidenza con l'arresto di Bruno Contrada; poi a seguito di una serie di deleghe personalmente impartite dalla Procura di Caltanissetta a La Barbera, i suoi superiori erano stati "costretti" a riassegnarlo a Palermo.

Dopo questo rientro Genchi, nel corso delle occasioni pressoché quotidiane di condivisione del lavoro con lui, aveva notato che La Barbera si recava spesso a Roma per incontrare i suoi superiori e al ritorno da questi incontri aveva mutato atteggiamento nei suoi confronti; mentre prima si era mostrato entusiasticamente disponibile a seguire le piste di indagine che avrebbero esplorato gli ambienti esterni a "cosa nostra" e gli interessi diversi da quelli di tale organizzazione, al fine di individuare anche i responsabili della strage diversi da quelli incardinati nell'organizzazione mafiosa, quando La Barbera fu reintegrato a Palermo gli manifestò il chiaro intendimento di modellare il percorso investigativo intrapreso secondo i canoni del "teorema Buscetta" senza ulteriormente approfondire i più complessi scenari che Genchi riteneva meritevoli di maggiore attenzione.

Genchi ha riferito dell'episodio in cui il dott. Petralia gli chiese di seguirlo in una trasferta a Mantova il 3 ottobre 1992; a quell'epoca egli era impegnato nell'esecuzione delle attività tecniche delegategli dalla Procura di Caltanissetta e quindi aveva già instaurato un rapporto di collaborazione e di fiducia anche personale con i magistrati di quell'ufficio.

In particolare, il dott. Petralia gli chiese di assistere con lui agli interrogatori di Candura e di Luciano Valenti, che si svolsero in trasferta dopo che i due erano stati arrestati ma per gli altri reati loro contestati di rapina e violenza sessuale. Genchi già sapeva che i due erano stati sottoposti ad attenzione investigativa in ragione dei riferimenti alla Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti e alle conversazioni intercettate sull'utenza di quest'ultima e aveva ricordato del momento del loro arresto.

Sul punto Genchi ha reso dichiarazioni dai contorni incerti e in ogni caso non decisamente circostanziati perché se ne possa fare efficacia uso ai fini di una precisa ricostruzione probatoria; egli in sostanza ha riferito che si trovava presso la squadra

mobile di Palermo il giorno in cui Candura e Valenti furono tratti in arresto e condotti in camera di sicurezza ma di non avere avuto contatti con loro e con gli operanti che li avevano arrestati perché egli si trovava in altri locali.

Aveva appreso da La Barbera nell'immediatezza che anche la sua impressione su Candura e Valenti era di avere a che fare con due balordi, ma in quell'occasione il funzionario gli riferì che restava di fondamentale interesse il collegamento tra loro e la Fiat 126, che imponeva verifiche e approfondimenti.

Nella stessa occasione La Barbera gli disse che i suoi uomini avevano ecceduto e glielo confidò senza specificare di preciso cosa fecero, alludendo univocamente a dei maltrattamenti fisici e violenti ma senza indicare chi li avesse messi in atto (*"qualche coglione, il termine ricordo che fu questo (...) qualche poliziotto avrebbe mollato qualche ceffone"*).

Quanto poi al successivo interrogatorio di Mantova Genchi evidenziava due circostanze: la prima attiene all'impressione che egli maturò ascoltando ciascuno degli interrogati, i quali presentavano *"grossi problemi di ordine psichico"* e *"in tutte le risposte che davano assertive, precise e ripetitive (...) dimostravano di essere stati istruiti"* e tale impressione egli condivise con il p.m. che lo aveva invitato, il dott. Petralia, ma anche successivamente con il dott. Cardella; secondo il teste, la verbalizzazione sintetica, in mancanza della registrazione e della trascrizione di quegli interrogatori, non poteva essere sufficiente a fare emergere gli aspetti maggiormente rilevatori dell'inattendibilità di quelle dichiarazioni.

La seconda circostanza riguarda il sintomatico atteggiamento di disappunto e di fastidio che La Barbera gli mostrò quando lo vide giungere a Mantova e partecipare agli interrogatori; il suo superiore non era a conoscenza del fatto che egli era stato invitato a partecipare agli atti istruttori da parte del p.m. e gli aveva chiesto conto del motivo per il quale si era recato lì e se fosse stato proprio necessario.

Il comportamento di La Barbera gli dimostrò che egli intendeva gestire in prima persona l'indagine senza interferenze (*"lui vedeva... il dominus della conduzione completa delle indagini e non accettava assolutamente sotto il profilo della gestione"*



della regia (...) ha sempre accettato sempre tutti i miei consigli, li ha sollecitati e li ha graditi, però ha sempre poi fatto quello che la sua testa decideva di fare...").

Certamente gli ufficiali di polizia giudiziaria che avrebbero dovuto partecipare a quegli interrogatori erano La Barbera e Ricciardi, mentre la presenza di Genchi non era prevista.

Ma Genchi gli fece presente di avere dato seguito ad un preciso invito del p.m. e di avere, in virtù di questo invito, ritenuto che vi fosse bisogno anche della sua presenza. Genchi ha descritto il suo periodo di collaborazione con La Barbera per le indagini sulla strage di via D'Amelio, sottolineando costantemente che il funzionario riponeva estrema fiducia in lui e che non gli nascondeva nulla; ha formulato giudizi sul suo conto che, pur cozzando con alcune circostanze chiaramente indicative dei suoi eccessi e delle sue spregiudicatezze, ribadivano la sua correttezza e la sua estraneità a cointeressenze criminali o a circuiti istituzionali deviati o più genericamente illeciti.

Ha per esempio sottolineato che egli aborriva i maltrattamenti praticati sugli arrestati e sui detenuti da parte delle forze di polizia, ma come emerso dall'intera istruttoria già del solo "Borsellino quater" se non vi è prova che li provocasse vi sono indizi univoci del fatto che li tollerasse e si avvalesse dei loro effetti.

Ha sostenuto che La Barbera non sapeva granché delle note del SISDE che avevano scandito la prima fase delle indagini su via D'Amelio o comunque che, se ne avesse avuto contezza, non aveva dato loro troppa importanza; ha escluso che tra lui e i servizi vi fossero effettivi rapporti di collaborazione o che egli operasse secondo le loro direttive; e tuttavia per un verso gli elementi acquisiti – anche in questo caso sin dal "Borsellino quater" e quindi cristallizzati anche in ricostruzioni coperte dal giudicato – dimostrano un legame fiduciario, se non con l'apparato nel suo complesso, con suoi apicali esponenti; un legame consolidato da erogazioni di denaro talmente cospicue ed "essenziali" per garantirgli un tenore di vita al quale non sapeva rinunciare, che non avrebbero potuto risolversi in mere liberalità e dovevano certamente essere state compensate da obblighi corrispettivi di adeguata proporzione. L'assenza di qualsivoglia tracciabilità sulla natura di questi obblighi e sulla loro modalità di

esecuzione offre argomenti univoci in direzione diversa dall'ipotesi per la quale La Barbera nulla sapesse dell'intervento del SISDE.

Lo stesso Genchi, peraltro, riferisce che La Barbera subì ripercussioni dalla caduta in disgrazia di Contrada nel dicembre 1992, che del SISDE faceva parte, e il complesso degli elementi così acquisiti, e tra questi anche le indicazioni di Genchi, che descrivono come La Barbera si allineò ad indicazioni di provenienza "romana" in ordine alle modalità di conduzione delle indagini su via D'Amelio e alle piste investigative da preferire, fanno ritenere che egli si confrontò con tutti gli attori che si mossero attorno o di fianco a quelle indagini.

D'altronde è lo stesso Genchi che ha raccontato di avere già sperimentato la disinvoltura di La Barbera nella gestione delle indagini e la sua propensione ad assecondare approcci investigativi "riduzionistici" e condizionamenti provenienti da inputs superiori.

Ci si riferisce al suo racconto (ribadito dinanzi a questa Corte) delle operazioni tecniche, alle quali egli partecipò con La Barbera, prima e fino all'arresto di Contorno e Grado, quando il collaboratore era rientrato in territorio palermitano per commettere altri delitti contro i suoi avversari.

Ha ricordato che nel corso delle intercettazioni era emerso il pronunciamento di un'espressione allusiva al preludio di un'azione di fuoco contro delle persone che si trovavano in giro (*"nescinu comu i babaluci, c'è l'aquazzina"*; escono le lumache, c'è la rugiada) e Genchi si era trovato in disaccordo con La Barbera che non ritenne di intervenire né di documentare la vicenda né di effettuare rituali iniziative. Egli si convinse – pur ritenendo di non poter prendere alcuna iniziativa formale non potendo documentare quanto percepito e intuito – che stessero rischiando con quelle omissioni di agevolare la commissione di crimini e di quanto accadeva aveva anche l'impressione che i superiori di La Barbera fossero a conoscenza e tollerassero.

E' sempre Genchi che ha raccontato di avere appreso da La Barbera che le armi successivamente sequestrate nel covo di Contorno erano state spedite in un centro di Ostia dove erano state cancellate le tracce che su di esse potevano avere lasciato i colpi

esplosi, così impedendo la ricostruzione anche di quanto avrebbero già potuto scoprire prima quando La Barbera rimaneva inerte dinanzi agli indizi della preparazione di operazioni illecite.

Ad onta dei suoi giudizi personali Genchi, quindi, racconta di un funzionario, che seppur geloso della propria autonomia operativa e dei propri spazi di gestione delle indagini, era disponibile ad accettare le pressioni da parte di linee gerarchiche non sempre individuabili e trasparenti e niente affatto coincidenti con quelle che dovrebbero condurre alle deleghe dell'autorità giudiziaria.

Genchi ha anche cercato di giustificare questo dato, da lui stesso fornito con riguardo alla vicenda Contorno, come una sorta di abitudine o di prassi correlata alle dinamiche del vecchio codice di rito di stampo inquisitorio, in vigore fino all'ottobre del 1989.

Ma si tratta della medesima inclinazione operativa che egli descrive quando cominciano a crearsi incomprensioni tra lui e La Barbera riguardo il diverso respiro che l'uno e l'altro volevano dare all'indagine, sostanzialmente offrendo una serie di elementi, che sulla base delle confidenze da lui ricevute, vedono La Barbera in una prima fase fortemente interessato a ricavare ogni dato utile da Candura e Luciano Valenti in considerazione dei profili indiziari da verificare che li legavano alla fiat 126 rubata e utilizzata per la strage ma al contempo consapevole del fatto di avere a che fare con due "balordi"; e in una seconda fase strenuamente concentrato sulla pista che conduceva a Scarantino e al circuito della Guadagna, dopo il cambio degli equilibri all'interno della Polizia e i rivolgimenti che lo avevano prima allontanato da Palermo senza prospettive di carriera e dopo il suo successivo rientro con la possibilità di recuperare spazi operativi e ampia legittimazione.

Pur sostenendo di ricevere confidenze da La Barbera su ogni sua attività e su ogni particolare delle indagini (e per questo di poter ipotizzare che La Barbera non sapesse del coinvolgimento formale del SISDE, disposto dal Procuratore Tinebra), ha ammesso di non essere a conoscenza di diverse scelte investigative del suo superiore (tra queste, ad esempio, l'incarico al confidente di Ricciardi, Giancarlo Pichetti, di far confessare Candura e Valenti durante la comune detenzione, i colloqui investigativi svolti da La

Barbera con i due indagati o l'incarico a Vincenzo Pipino di sondare Scarantino in carcere) ed è stato addirittura sul punto ben più esplicito quando ha ammesso che nella conversazione accesa intrattenuta con La Barbera nella notte tra il 4 e il 5 maggio che segnò la sua definitiva uscita dal gruppo investigativo, Genchi gli contestò anche di non essere messo a parte di molte notizie essenziali nella conduzione delle indagini (*"uno degli elementi del vulnus del rapporto perché tutto quello che io metto insieme degli elementi che poi in quella famosa notte del 4 e 5 maggio portano alla rottura del rapporto con La Barbera comprendevano anche le circostanze che La Barbera mi aveva taciuto, cioè se tu ti avvali di me e mi consideri così importante, così intelligente, così bravo, mi affidi tutto praticamente ti lasci guidare e suggerire su quelli che sono gli indirizzi delle indagini anche importanti sul fronte di quelle che potevano essere dichiarazioni di Mutolo, di Contrada di tutto quello che vogliamo come moventi della strage di via D'Amelio o moventi acceleratori della strage, entità esterna americane, la strage di Capaci, le elezioni del capo dello Stato eccetera, i massimi sistemi e tu non mi aggiorni e non ritieni nemmeno di farmi parlare magari di avere un'idea con questo Scarantino, con... io Scarantino non l'ho mai visto, Scarantino io non l'ho mai visto, Scarantino io non... io l'ho visto solo in televisione, non so se è chiaro? Ora io metto insieme tutte queste cose sul fatto che La Barbera aveva preso una deriva e che stava lavorando per dei fini che non erano i miei fini, ai fini istituzionali che c'eravamo prefissi"*).

A fronte della chiarezza circostanziata di questi dati, le affermazioni sulla correttezza di La Barbera nei suoi confronti, sulle quali non vi è dubitare, non si possono conciliare con la ribadita asserzione che egli aveva incondizionata fiducia in lui e gli raccontava tutto e che semmai qualcosa gli aveva potuto nascondere solo dopo la "deriva minimalista" che il suo superiore aveva voluto imprimere alle indagini; è anzi più coerente ritenere il contrario e cioè che quando La Barbera mostrava linearità e correttezza con Genchi già gli stesse concedendo una fiducia condizionata e lo informasse di quanto necessario a garantire fluidità del rapporto professionale e piena collaborazione operativa, nascondendogli il resto.



Coerente con queste valutazioni è il fatto che La Barbera disvelò a Genchi i propri progetti investigativi, quando si decise a perseguirli più esplicitamente e aveva bisogno della sua collaborazione; in quel momento egli lo avvertì che il movente politico e la ricostruzione degli eventi di quel periodo che potevano essere messi in correlazione prima con la strage di Capaci e poi con quella di via D'Amelio, rispetto ai quali aveva fino ad allora mostrato vivo interesse, dovevano essere tralasciati e che tutto ciò che atteneva alla ricostruzione delle condotte equivocate degli apparati dello Stato in un certo periodo storico andava sottaciuto *"perché si deve chiudere così, dobbiamo confezionare il pacco, chiudere le indagini e prenderci la promozione e andarcene da Palermo"*.

Ogni diverso giudizio emergente, talvolta in maniera contraddittoria, dall'esame di Genchi assume ben poca importanza a fini probatori e va inquadrato nella prospettiva del teste di rielaborazione della propria condotta così da giustificare l'affidamento e la condivisione che aveva caratterizzato alcune fasi della sua attività di funzionario di polizia rispetto ad altro funzionario superiore propenso a condotte spregiudicate o illecite (*"quindi quello che lei dice è perfettamente corretto, io il momento in cui le dico La Barbera non penso mi abbia potuto tacere nulla è il momento in cui La Barbera lo ritengo in buona fede perché se La Barbera fosse stato in mala fede non mi avrebbe coinvolto a quel punto, perché sapeva benissimo e lo sapeva già dal 1989 dalla vicenda Contorno che i limiti della mia collaborazione della mia disponibilità si fermano nel momento in cui si tratta di entrare dentro il codice penale come soggetti attivi di reati"*).

Diventava quindi più semplice, a fronte dell'esito del maxiprocesso che oramai segnava una tappa dalla quale non si poteva più prescindere, fermare ogni approfondimento e trasformare i principi fissati nella sentenza della Cassazione in automatismi, che riducessero gli effetti degli accertamenti giudiziari (*"La Barbera era stato istruito in diritto direi dal Procuratore di Caltanissetta sui contenuti della sentenza del Maxi processo che omologava il sillogismo che portava in modo automatico ad attribuire a cosa nostra qualunque evento di un certo rilievo fosse*

accaduto a Palermo e quindi la necessità di chiudere e attribuire a cosa nostra non nasceva solo da una forma di quasi di presunzione legale di responsabilità oggettiva che la sentenza del Maxi processo aveva dato agli eventi stragistici del 92, ma nasceva a quel punto visto che già i moventi e i possibili soggetti erano stati grosso modo individuati o palesati dalla necessità di bloccare le indagini sul conto di questi soggetti").

E' lo stesso Genchi che, nel raccontare di come prima dell'omicidio Lima e delle stragi La Barbera aveva cercato di andare via da Palermo, ha sottolineato che si era comunque attenuto alle indicazioni del Capo della Polizia dell'epoca, Parisi, che gli chiese di trovare qualche funzionario adeguato al ruolo e anche disponibile a sostituirlo (in quell'occasione Genchi gli aveva propiziato un incontro con il dott. Giuffrè che aveva lavorato ad Enna e che era interessato all'incarico); è sempre Genchi ad attribuire a La Barbera affermazioni, proprio collegate al suo desiderio di andare via da Palermo, che mostravano come egli si aspettasse eventi gravi (*"aveva subodorato che Palermo puzzava e non era foriera di buoni auspici"*); ed è infine Genchi che chiosa le sue considerazioni descrivendolo come un funzionario che *"non ha mai fatto nulla se non sotto la direzione del capo della Polizia (...) e non ha mai agito autonomamente"*.

Genchi ha riferito di un dialogo assai esplicito, avvenuto per la prima volta tra lui e La Barbera nel dicembre del 1992 quando era stato preannunciato l'arresto di Bruno Contrada, che costituiva un evento che avrebbe avuto notevoli ripercussioni anche all'interno degli apparati dello Stato:

"TESTIMONE GENCHI GIOACCHINO: (...)la strategia di La Barbera era quella, vestire il pupo, chiudere fregandosene di tutto e di tutti e chiudere perché a Roma non vogliono, non vogliono che si vada in determinate direzioni questo.

PROCURATORE GENERALE BONACCORSO – Questo glielo dice lui a lei direttamente?

TESTIMONE GENCHI GIOACCHINO – certo, assolutamente!

Genchi ha raccontato, in particolare, come iniziò la marcia indietro a cominciare dal gennaio 1993: *"La Barbera mi spiega che sostanzialmente a Roma stavano (...)*



prendendo atto non piacevolmente diciamo di quello che doveva essere l'inevitabile epilogo della vicenda con l'arresto di Contrada, non tanto perché Contrada facesse parte della squadra che in quel momento era nella compagine che governava il compartimento della Pubblica sicurezza, perché Contrada (...) apparteneva a un gruppo che totalmente opposto (...).

C'era anche una forma, più che di complicità, (...) di paura di Contrada e questa era un'altra cosa che La Barbera mi ha esplicitato perché se questo tira fuori una serie di vicende e si inizia a parlare di Contorno tanto per non fare nomi e quindi spiega questo aspetto. Contrada ormai era stato mollato ecco, era stato sostanzialmente espulso dal sistema, quindi il sistema si doveva ricompattare. Nel ricompattarsi (...) La Barbera mi dice chiaramente che tutto quello su cui stavamo lavorando servizi segreti, Stati Uniti di America, Ambasciate, servizi americani, moventi, elezioni del Capo dello Stato, Andreotti sulla strage di Capaci, tutto quello che faceva parte di quel background di ipotesi che c'eravamo fatti su quello che poteva essere stato anche un coinvolgimento di cosa nostra nell'esecuzione dinamica, più per lasciargli le cicche di sigaretta come poi risulterà o le impronte e per potere poi facilmente attribuire ricondurre a cosa nostra (...).

Mi viene detto dobbiamo fare marcia indietro, cioè Presidente questo è il punto, cioè noi stiamo sbagliando probabilmente stiamo sbagliando, no, noi dobbiamo chiudere così com'è, dobbiamo vestire il pupo proprio mi ricordo quest'espressione perché mi è stato spiegato che la sentenza del Maxi processo lo consente, quindi è cosa nostra e non può essere che cosa nostra chiudiamo."

Secondo la versione di Genchi dopo quella prima conversazione progressivamente i rapporti con La Barbera si fecero più problematici perché quest'ultimo continuava lungo la strada che gli era stata tracciata irregimentando le indagini sulla pista minimalista e Genchi si trovava a disagio nel non poter approfondire compiutamente gli accertamenti che riteneva utili. Le tensioni culminarono definitivamente nella già ricordata discussione tra il 4 e il 5 maggio del 1993 e l'abbandono del gruppo da parte di Genchi.



14.3. Una prima valutazione delle risultanze relative alla gestione delle indagini da parte di Arnaldo La Barbera

La Corte non ignora le altre risultanze istruttorie dalle quali emerge che La Barbera fece sapere in giro che era stato lui a mandare via Genchi e che il teste ebbe dei contrasti sia con il Questore Matteo Cinque sia con altri inquirenti; egli stesso ha ricordato la lettera che scrisse al Questore in relazione ai profili inerenti alla sua sicurezza e al suo rifiuto di accettare la scorta e che divenne l'occasione per lui per lamentarsi delle scelte investigative degli uffici di polizia palermitani con tutte le tensioni ulteriori che ne conseguirono; egli stesso ha parlato delle divergenze che lo opposero alla dott.ssa Boccassini riguardo alle verifiche che egli avrebbe voluto fare sulle carte di credito di Giovanni Falcone per ricostruire i suoi ultimi spostamenti e il suo viaggio all'estero, così come delle doglianze della dott.ssa Boccassini, non condivise da tutti i suoi colleghi, circa l'asserita invadenza dei metodi investigativi di Genchi sulla vita privata del magistrato vittima dell'attentato.

Certamente Gioacchino Genchi è un teste che ha vissuto dall'interno il funzionamento delle prime dinamiche distorsive dell'indagine di via D'Amelio, di cui egli stesso si rese conto solo in parte nell'immediato; egli ha in qualche modo giustificato l'attenzione massima che in una prima fase si rivolse sulle figure di Candura e Luciano Valenti, seppure affermando che costoro andavano considerati più come dei possibili ricettatori che come partecipi alle stragi, e ha poi spiegato che molte delle anomalie che aveva rilevato non aveva potuto denunciarle nell'immediatezza e in maniera esplicita perché era privo di interlocutori e perché non tutto avrebbe potuto dimostrare (il teste ha insistito sul fatto che la strategia investigativa di La Barbera fu condivisa pienamente da Tinebra e pertanto egli non avrebbe avuto cosa segnalare alla Procura di Caltanissetta).

Come si è visto, è abbastanza chiaro che egli non di tutto era a conoscenza e che molti profili emersi nel processo "Borsellino quater" in ordine alle condotte tenute da La Barbera anche nel periodo in cui collaborava con lui erano stati da lui inquadrati –



sottovalutandoli – nell'idea che si era fatto del suo superiore (una persona che non gli mentiva mai, che era del tutto disinteressata, che aborreva l'uso delle pressioni intimidatorie sui dichiaranti, che non si sarebbe fatto corrompere da nessuno e che aveva solo delle abitudini singolari che lo conducevano a preferire di vivere sempre in stanze ben confortevoli di alberghi di un certo livello).

Pertanto la sua deduzione in ordine al fatto che La Barbera avesse mosso l'indagine verso la ricostruzione minimalista del coinvolgimento dei balordi della Guadagna e della responsabilità di "cosa nostra" solo a partire dal dicembre 1992 e che invece prima le sue prospettive investigative fossero aperte a tutti i più ampi scenari senza condizionamenti confligge con le risultanze di questo giudizio che ha dato conto di oggettivi segnali di surrettizio orientamento delle stesse fin dalle prime ore successive alla strage.

Ma i dati ricavabili dal suo resoconto, se contestualizzati con gli altri elementi di prova, detergendoli dalle impressioni e dai giudizi che derivano dal suo diretto coinvolgimento ad un momento così delicato e grave della sua attività professionale dell'epoca, danno conto e conferma del contesto in cui poté svilupparsi quella che La Barbera chiamò "vestizione del pupo", riferendosi a Scarantino.

Ciò che fu vestito non fu un "pupo" ma un'autovettura, l'unica prova incontrovertibile, muta ma univoca, che non si sarebbe potuta sopprimere o alterare: fu cioè la fiat 126 di Pietrina Valenti, rubata e condotta da Spatuzza a chi la riempì di esplosivo per farla esplodere in via D'Amelio, che si sarebbe dovuta "rivestire" con (o meglio "dirottare" verso) altri percorsi, altri passaggi di mano e altre destinazioni in un percorso ricostruttivo che la allontanasse da via Villasevaglios e dal mandamento di Brancaccio. Questo risulta essere il "cuore" del depistaggio e questo è stato l'elemento centrale dell'interesse di chi si adoperò perché lo sviamento delle indagini fosse portato a termine.

I falsi collaboratori servivano, con i loro racconti, a spostare dai luoghi, in cui potevano essere rinvenute tracce significative ai fini di ricostruzioni indirizzate alla ricerca della

verità, gli oggetti e i reperti che non erano stati completamente distrutti dall'esplosione o che non potevano essere occultati.

Ciò che accadde con l'agenda rossa non poteva certo accadere con la Fiat 126 e pertanto era proprio il "link" con quell'autovettura (secondo l'espressione usata da Genchi) che doveva essere utilizzato per dare una direzione con apparenza di linearità al depistaggio, che non doveva tuttavia mancare di certificare una risposta dello Stato, schivando le piste che potevano portare anche solo fuori dalla Guadagna.

Genchi, che aveva esaminato il contenuto della borsa, rinvenuta sul luogo della strage e "dimenticata" sul divano dell'ufficio di La Barbera, perché gliel'aveva mostrata il p.m. Cardella, ha riferito di avere notato che gli oggetti in essa contenuti, una batteria tipo Motorola microtach e un costume in nylon, l'una era "affumicata" e per il materiale che la componeva poteva essere stata solo lambita dalle fiamme, mentre l'altro, nonostante fosse agevolmente incendiabile persino più della carta, era intatto; da questo egli aveva dedotto che la batteria si trovava poggiata sul sedile della macchina ed era stata esposta alle fiamme, che il costume si trovava dentro la borsa che non aveva subito gli effetti delle fiamme e che l'agenda si trovava pure all'esterno ed era stata pertanto incendiata.

Tuttavia, da questi stessi dettagli si deve desumere che quando la borsa fu prelevata e poi "dimenticata" nell'ufficio di La Barbera, qualcuno raccolse la batteria affumicata e la pose all'interno della borsa; affermare che l'agenda rossa si trovasse all'esterno e si fosse bruciata è asserzione che potrebbe sostenersi se le condotte di chi ha prelevato la borsa fossero state lineari e ben documentate. Cosa che non fu.

Chi mise la batteria in borsa evidentemente ritenne di recuperare tutto ciò che era nella disponibilità del magistrato all'interno della sua autovettura, sicché vi sono due alternative: o l'agenda rossa era rimasta dentro la borsa, preservata dal fuoco al pari del costume, oppure si trovava all'esterno e in tal caso la sua totale distruzione è solo un'eventualità peraltro né certa né altamente probabile, visto che altri oggetti erano stati interessati più dal fumo che dalle fiamme all'interno dell'autovettura.



Il mancato tempestivo rinvenimento dell'agenda ed invece l'altrettanto tempestiva manifestazione del convincimento della sua definitiva distruzione (queste furono le dichiarazioni di La Barbera) si accompagnano alle altre anomalie della prima fase delle indagini, alcune delle quali pure evidenziate da Genchi, raccontando, ad esempio, che, quando gli furono fatti esaminare i tabulati delle utenze del dott. Borsellino, scoprì che erano stati trasmessi all'autorità giudiziaria in maniera anomala, limitando le informazioni al solo traffico in uscita e non inserendo il traffico in entrata; operazione che doveva essere frutto di una specifica e deliberata selezione a monte da parte degli operatori, tenuto conto delle modalità con le quali questi tabulati venivano generati, conservati e poi messi a disposizione delle autorità giudiziaria all'epoca, modalità che prevedevano la stampa in documento unico tanto dei flussi in entrata tanto dei flussi in uscita.

Sicché deve concludersi che anche in forza delle dichiarazioni di Genchi si ricavano conferme della sussistenza di operazioni di condizionamento delle indagini per la strage di via D'Amelio, governate per larga parte da La Barbera, il cui pur decisivo protagonismo era stato certamente preceduto da altre (e altrui) iniziative e che da altri era stato orientato.

Di La Barbera è emersa la capacità di coltivare relazioni e di accreditarsi non solo negli ambienti delle forze dell'ordine e degli uffici giudiziari, non solo tra gli uomini dei servizi di sicurezza nazionale, ma anche tra gli appartenenti alla criminalità organizzata o alle articolazioni più opache degli stessi servizi di sicurezza, il tutto riuscendo a compiacere i suoi vertici istituzionali, dai quali ricevette qualificati riconoscimenti di carriera.

Se quindi si devono ricostruire le finalità che volle perseguire La Barbera con la sua azione nel depistare le indagini – e nella misura in cui serva ricostruirlo ai fini della verifica della sussistenza del medesimo elemento soggettivo in capo agli odierni imputati – gli elementi acquisiti consentono di concludere che egli volle agevolare chi intendeva tutelare assetti di interessi e di potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso che procedette all'esecuzione dell'attentato.

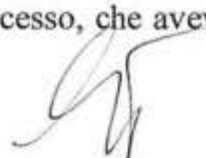


Nel percorso investigativo che aveva messo al centro il quartiere della Guadagna era comunque contemplato il coinvolgimento di soggetti di “cosa nostra” in posizione apicale; e le indicazioni che La Barbera dette a Genchi in ordine all’applicazione dei principi del maxiprocesso per colpire gli assetti interni a “cosa nostra” sono state confermate dalle successive evoluzioni delle indagini e dei giudizi che giunsero alla condanna di soggetti estranei alla strage in base alle dichiarazioni calunniose di Scarantino ma portarono anche all’accertamento delle responsabilità di altri esponenti di “cosa nostra” di elevato spessore, che aderirono alle decisioni di Riina e dei suoi fedelissimi.

Poiché non vi è prova che La Barbera fosse l’artefice di questa complessa strategia i cui contorni non sono nemmeno definitivamente chiariti in questo giudizio (cirscritto alle responsabilità di investigatori che rivestivano ruoli inferiori a quello di La Barbera, peraltro sotto diversi aspetti assunti in epoca successiva all’avvio delle operazioni di depistaggio); e poiché non vi è prova che dei contorni precisi di tale strategia La Barbera sia venuto a conoscenza, l’unico dato certo è che egli intese favorire l’impunità di soggetti diversi da “cosa nostra”, colpendo comunque almeno in una sua parte questa organizzazione e lasciando indenni alcuni esponenti di essa.

E l’impunità assicurata ad alcuni di essi è da porsi in stretta correlazione all’obiettivo certamente principale di La Barbera, che era quello di dare corso ad una prospettiva “minimalista” che non intaccasse responsabilità di soggetti esterni in qualsiasi modo coinvolti nella strage.

Non può considerarsi, quindi, certa la prova che egli in tal modo volesse favorire (o avesse accettato di agevolare la volontà altrui di favorire) l’organizzazione mafiosa nel suo complesso e non alcuni suoi singoli membri in ragione delle loro cointeressenze con altri esponenti istituzionali. Né può considerarsi delineato con la necessaria chiarezza quale fosse (e se La Barbera fosse a conoscenza di esso) l’interesse superiore di “cosa nostra” sull’altare del quale l’accordo intervenuto prevedeva il sacrificio di una larga parte dei suoi componenti anche di vertice da portare alla condanna all’ergastolo proprio in virtù dei principi della sentenza del maxiprocesso, che aveva

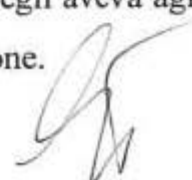


fatto scaturire tutte le reazioni di “vendetta” a partire dall’omicidio Lima fino alle stragi del 1993.

La giurisprudenza di legittimità ha spiegato, precisando il principio fissato da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep, 2020, Chiocchini, Rv. 278734-01, che *“l’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., di natura soggettiva e caratterizzata da dolo intenzionale, si comunica al compartecipe del reato che sia stato consapevole della finalità perseguita dai concorrenti di agevolare il sodalizio mafioso, non potendo, invece, ritenersi sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del predetto, dell’esistenza e dell’operatività di un’organizzazione sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. e dell’appartenenza ad essa dei concorrenti, che rivestano posizioni apicali”*. (Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv. 284902 - 01).

Tenendo conto di questo principio, deve rilevarsi che certamente La Barbera aveva consapevolezza che la concentrazione delle indagini entro gli ambiti predefiniti degli asseriti esecutori del furto alla Guadagna e della responsabilità della Cupola avrebbe, comunque, comportato la possibilità che tra coloro i quali si sarebbero sottratti ai rigori della legge vi sarebbero stati anche alcuni uomini di “cosa nostra”; e tale consapevolezza con lui avrebbero potuto avere anche gli investigatori suoi diretti collaboratori, tutti dotati della necessaria esperienza in ordine all’operatività di “cosa nostra” (ma sul punto verranno formulate più specifiche valutazioni in relazione alle singole posizioni degli imputati).

La Barbera era, insomma, in condizione di rappresentarsi il fatto che stava agevolando alcuni esponenti di “cosa nostra”, alcuni dei quali anche in posizione di vertice, al fine di dare corso alle direttive impartitegli dall’alto per preservare alcune responsabilità istituzionali, ma non vi è prova indiziariamente univoca che egli fosse a conoscenza del fatto che quella sua attività avrebbe comportato il perseguimento di un interesse e di un vantaggio per tutta l’organizzazione nel suo complesso o che le avrebbe consentito di consolidare la sua forza o i suoi interessi; tanto più che egli aveva agito al fine di colpire anche altri esponenti apicali della stessa organizzazione.



Di queste conclusioni nella prima valutazione del quadro probatorio si terrà conto ai fini della verifica degli elementi a carico degli odierni imputati Bò, Mattei e Ribaudò. Mette infine appena conto di ricordare che Genchi ha parlato di Mario Bò come persona di fiducia di La Barbera e di Fabrizio Mattei, come di persona che aveva conosciuto quando lavorava alla Squadra mobile.

Di Mattei ha poi riferito che era molto stimato da La Barbera come poliziotto capace e di ottima cultura, particolarmente versato più per l'attività documentale e di redazione di atti che come operante di strada. Di queste qualità ebbe diretta esperienza quando la sua ex moglie fu seguita da Mattei per una denuncia.

14.4. Il "rinvenimento" della relazione di servizio sul sopralluogo del 27/06/1994

La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha inoltre approfondito un'acquisizione nuova, intervenuta nelle more dell'avvio del giudizio di secondo grado.

Come si è già ricordato nella ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento nella sentenza di primo grado, appena due giorni dopo l'inizio della collaborazione di Vincenzo Scarantino con l'interrogatorio del 24/06/1994, nel quale per la prima volta aveva ammesso le sue responsabilità, Arnaldo La Barbera inviò alla Procura della Repubblica di Caltanissetta a nome del gruppo "Falcone Borsellino" la richiesta di autorizzare l'affidamento dello stesso detenuto, all'epoca ancora ristretto al carcere di Pianosa, al suo Ufficio *"per il tempo strettamente necessario"* ad una non meglio ulteriormente specificata *"partecipazione ad attività di polizia in corso da parte di questa struttura"*.

La richiesta era stata trasmessa al GIP precedente con il parere favorevole sottoscritto da tre magistrati dell'ufficio di Procura e il GIP il 27/06/1994 autorizzò quanto richiesto, prescrivendo l'adozione di "massime misure di sicurezza".

Lo stesso giorno Scarantino fu condotto a Palermo e dalla caserma di Boccadifalco fu accompagnato a svolgere dei sopralluoghi, circostanza questa riferita da Scarantino in



occasione delle sue ritrattazioni ma parimenti emergente dalle dichiarazioni degli investigatori del gruppo "Falcone-Borsellino".

Il primo avvenne in via Messina Marine per individuare la carrozzeria di Orofino, che egli in realtà non aveva mai visto, tant'è vero che nel suo primo interrogatorio descrisse la via Carmelo Allegra, l'angusta traversina laterale per l'appunto di via Messina Marine dove la carrozzeria era situata, in maniera del tutto confusa non mancando di definirla "lunga e più aperta"; e tant'è vero che poi ebbe a dire anche di avere aperto la saracinesca con modalità esattamente opposte a quelle con le quali era effettivamente possibile aprirle.

Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza del processo c.d. "Borsellino quater", sulla quale poggia anche la sentenza di primo grado, fu l'occasione per mostrargli quel luogo, che peraltro non seppe nemmeno riconoscere, e consentirgli così di riferirne con la cognizione di causa che non avrebbe potuto altrimenti avere. Ed è stato ritenuto sintomatico che mentre La Barbera aveva parlato, nei giudizi in cui era stato escusso come testimone, di un'attività a loro delegata dai p.m. (nel processo "Borsellino bis", parlò genericamente di un' "*ampia delega*"), in realtà dalla documentazione risulta evidente che quella fu una sua iniziativa (posta in esecuzione con la collaborazione del personale del suo gruppo investigativo), solamente autorizzata dal GIP ai fini della gestione della restrizione cautelare dello Scarantino e sulla quale egli non ebbe mai a riferire formalmente all'autorità asseritamente delegante.

In proposito deve ricordarsi che si considerava acquisito un dato alla luce di tutte le ricostruzioni fino al presente giudizio di appello formulate sia nella sentenza del "Borsellino quater" sia nel procedimento a carico dei magistrati del pubblico ministero dell'epoca Anna Palma e Carmelo Petralia sia infine a seguito dell'istruttoria di primo grado di questo procedimento: non erano stati compilati nè verbali di sopralluogo né alcuna relazione di servizio riguardo quella attività che avrebbe dovuto essere di carattere probatorio e con finalità di riscontro alla dichiarazioni di Scarantino e che



invece era stata di carattere depistatorio e con finalità di indottrinamento del falso collaboratore.

Il dott. Petralia, che insieme alla dott.ssa Boccassini aveva svolto il primo interrogatorio di Scarantino il 24/06/1994 e che poi insieme a lei lo interrogò nuovamente il 29/06/1994 durante il suo soggiorno siciliano, ha riferito di non avere mai visto alcuno di questi atti e di non ricordare se fossero mai stati formalmente trasmessi al fascicolo, ma di escludere comunque che fossero passati dalle sue mani.

La dott.ssa Boccassini ha riferito di sapere dell'autorizzazione al gruppo "Falcone-Borsellino" a prendere in carico Scarantino per condurlo in Sicilia ma di non avere avuto notizia delle "passeggiate", mostrando in ogni caso di non sapere nemmeno di eventuali relazioni di servizio circa attività precedenti all'interrogatorio che si svolse con Scarantino a Caltanissetta in quei giorni.

Il dott. Saieva ha riferito di avere appreso più compiutamente di questi sopralluoghi diverso tempo dopo, quando si occupò nel ruolo di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta del giudizio di appello del c.d. "Borsellino uno", affermando in particolare: *"sempre con riferimento però al mio ricordo successivo posso dire che di questo sopralluogo di cui Scarantino poi ebbe a riferire, e il cui esito era stato negativo, non c'erano verbali né positivi né negativi"* (ud. 09/12/2019).

La dott.ssa Palma ha riferito di non avere mai trovato negli atti verbali che attestassero questa attività e di non sapere se esistessero.

I giudici di primo grado hanno ricostruito attraverso i fogli di ratifica dello straordinario eseguito dal personale del gruppo "Falcone-Borsellino" nei giorni tra il 27 giugno e il 3 luglio 1994 l'elenco degli investigatori che avrebbero potuto svolgere l'attività di sopralluogo con Scarantino (Maurizio Zerilli, Gerardo Notargiacomo, Riccardo Tornambè, Domenico Militello, Antonio Nisticò, Angelo Tedesco, Salvatore Nobile, Giacomo Guttadauro e Giuseppe Cirrincione).

Le dichiarazioni di costoro sono state ritenute omissive e inattendibili; alcuni hanno riferito di avere partecipato ma sono stati imprecisi, vaghi o poco coerenti nella

